



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 597

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 luglio 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 5

10^a (Industria, commercio, turismo) e 12^a (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110) *Pag.* 12

Sottocommissione per i pareri » 12

Plenaria » 18

2^a - Giustizia:

Plenaria » 29

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) » 40

5^a - Bilancio:

Plenaria » 41

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 271) » 52

Plenaria » 52

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129) » 76

Plenaria » 76

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	101
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 274)</i>	»	131
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	132
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	141
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 175)</i>	»	143
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	144

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato lotta alla criminalità mafiosa</i>	<i>Pag.</i>	149
<i>Plenaria</i>	»	149

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	»	150
---------------------------	---	-----

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)****13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)**

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria**1^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*, approvato dalla Camera dei deputati

(769) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo*

(991) *Monica CASALETTO ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio*

(1181) *RUTA ed altri. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(1734) *Laura PUPPATO ed altri. – Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo*

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice PUPPATO (PD), relatrice per la 13^a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo volti a dare corso alla Strategia tematica per la protezione del suolo, a livello europeo, soffermandosi sul disegno di legge 2383, per le parti di interesse ambientale. A tale riguardo fa presente che le finalità in esso contenute si coniugano con gli obiettivi di livello europeo e, in particolare con i recenti accordi stabiliti dal Patto di Amsterdam dello scorso maggio.

Nel merito, l'articolo 1 reca i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, indicando le finalità dell'intervento normativo. Tali principi sono in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'obiettivo è quello di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione del dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre a limitare il consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali del governo del territorio. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica privilegia il riuso e la rigenerazione urbana e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

L'articolo 2 reca definizioni riguardanti il consumo di suolo, le superfici agricole naturali e seminaturali, l'impermeabilizzazione, le aree urbanizzate, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. In particolare, la definizione di suolo viene integrata precisando che il suolo costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

L'articolo 3 demanda un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la riduzione progressiva e vincolante del consumo di suolo. In tale contesto, si disciplina l'adozione degli strumenti di pianificazione, prevedendo meccanismi sostitutivi in caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa. Si prevede poi il monitoraggio sull'attuazione della normativa, da parte dei soggetti pubblici competenti, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), provvedendo gli enti incaricati alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale dei dati sul consumo di suolo e della relativa cartografia nel proprio sito internet istituzionale.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di priorità del riuso del suolo, con una procedura per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, con la possibilità di interventi sostitutivi. Le Regioni incentivano i Comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana. Al fine di attuare i principi di riduzione del consumo del suolo, i Comuni eseguono il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate, onde creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato. È previsto il potere sostitutivo delle Regioni in caso di inerzia e l'obbligo di eseguire la valutazione delle alternative di localizzazione dell'opera che non determinino

consumo di suolo. I Comuni segnalano annualmente al Prefetto le proprietà fondiari in stato di abbandono che possono arrecare danni al paesaggio, all'equilibrio del sistema idrogeomorfologico e alle attività produttive.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, recando i relativi principi e criteri direttivi, tra cui l'individuazione di un congruo periodo di fiscalità di vantaggio, per incentivare gli interventi di rigenerazione. A questo proposito sottolinea il ruolo importante affidato alla Conferenza unificata nell'ambito della procedura per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, mentre l'articolo 11 reca la disciplina transitoria fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo. Il consumo di suolo viene vietato, fatta eccezione per i casi di lavori e opere pubblici inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della legge e per gli interventi relativi ad infrastrutture e insediamenti prioritari, di cui alla parte V del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50). Tutte le altre opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità sono consentiti, previa l'obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

La norma pone pertanto un vincolo al consumo di suolo, non superiore al 50 per cento della media di consumo registrata in ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti, per gli enti nei quali si registri il decorso dei termini per l'attuazione senza che siano stati adottati i relativi strumenti previsti dalla nuova normativa. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge, nel rispetto delle forme di autonomia previste.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 9^a Commissione, rileva che la progressiva urbanizzazione e cementificazione della superficie agricola e paesaggistica del Paese ha assunto le caratteristiche di un fenomeno che appare inarrestabile nel suo sviluppo, alla luce dei dati statistici che conducono in via generale alle stesse conclusioni, derivanti da ricerche, analisi e approfondimenti da cui risulta una tendenza ormai radicata negli ultimi decenni.

Le allarmanti dimensioni di una tale situazione producono inevitabilmente i loro riflessi nei confronti delle istanze legate alla produzione agricola e al profilo ambientale e naturale. In questo senso, il suolo perde progressivamente la sua funzione di risorsa fondamentale sia sotto l'aspetto agricolo-alimentare, con conseguenti effetti negativi per l'economia e la produzione del settore, sia sotto l'aspetto del paesaggio, assoggettato al

deturpamento delle aree naturali e all'incremento del rischio di danni idrogeologici.

Rileva che l'esigenza di affrontare un tale stato di cose è sempre più diffusa e avvertita a livello istituzionale e politico, prova ne siano le molteplici iniziative di legge presenti già nelle precedenti legislature, e che anche in questa legislatura sono testimonianza della crescente attenzione delle diverse forze politiche che condividono, pur nella diversa struttura delle proposte, l'obiettivo primario della salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e della conservazione della relativa vocazione naturalistica.

Ravvisa pertanto la necessità, tenendo altresì nel dovuto conto le esigenze di edificabilità comunque connesse alle condizioni di vita delle collettività, di adottare gli strumenti più opportuni in grado di garantire un preciso equilibrio, nell'assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili.

Nell'ambito delle iniziative legislative oggetto d'esame, richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 2383, approvato dalla Camera a conclusione di un *iter* che ha dedicato il necessario spazio a riflessioni e approfondimenti, che si è avvalso del contributo rilevante delle diverse parti politiche.

Richiamando, per quanto attiene al resto del provvedimento, i profili di contenuto evidenziati nel corso dell'esposizione della senatrice correlatrice, segnala che particolare interesse riveste l'articolo 6 del testo, in tema di compendi agricoli neorurali. Possono essere qualificati come tali, in base al comma 1, gli insediamenti rurali locali da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati.

Il comma 2 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati.

Il comma 3 specifica che gli interventi edilizi che vengono effettuati sul compendio agricolo devono prediligere il riuso e la riqualificazione di fabbricati esistenti, anche con la demolizione e ricostruzione, che vanno escluse comunque per i manufatti di valore storico-culturale. Inoltre, gli interventi realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio, mentre spetta a regioni e comuni definire la percentuale di superficie ricostruibile, tenendo in considerazione alcuni fattori, tra cui le peculiarità dei contesti ambientali e territoriali.

Il comma 4 prevede l'obbligo di realizzare i nuovi fabbricati in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo, secondo requisiti stabiliti dall'ente territoriale competente, tenendo conto della normativa vigente, della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica.

Il comma 5 prevede che all'interno del compendio agricolo, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere le

ulteriori destinazioni d'uso specificamente elencate quali attività amministrative, servizi ludico-ricreativi, servizi turistico-ricettivi, servizi dedicati all'istruzione, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, servizi sociali, attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali, mentre il comma 6 esclude comunque la destinazione d'uso residenziale e quella produttiva di tipo industriale o artigianale.

Il comma 7 dispone che il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato e dall'obbligo di conservare indivisa la superficie per almeno venti anni, conservando immutate le destinazioni d'uso prescelte e, in caso di successione, considerandolo come bene indivisibile sino allo scadere del ventesimo anno dalla trascrizione.

L'articolo 7 interviene riguardo alle superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale, stabilendo al comma 1 che, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo né essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, nonché di trasformazione edilizia «non funzionali all'attività agricola», ad eccezione delle opere pubbliche. Ricadono nel divieto l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento di destinazione d'uso.

Il comma 2 della norma dispone che deve essere fatta menzione, a pena di nullità, del vincolo sopracitato, salvo il caso dei trasferimenti derivanti da procedure esecutive e concorsuali, in tutti gli atti di modifica soggettiva della proprietà, dei diritti reali o personali di godimento o della conduzione della superficie agricola, mentre il comma 3 detta disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle previsioni dei commi precedenti.

L'articolo 8 reca misure di incentivazione. In particolare, il comma 1 attribuisce priorità ai comuni, iscritti nel registro di cui al successivo articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati ad interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonché ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati.

Tale ordine di priorità è attribuito dal comma 2 anche ai soggetti privati che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo.

Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione di misure di semplificazione e misure di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Infine, l'articolo 9 sopra richiamato prevede l'istituzione di un registro, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo.

Ricorda che gli altri disegni di legge connessi sono a prima firma dei senatori Loredana De Petris, Monica Casaletto, Ruta e Laura Puppato e affrontano la tematica con differenti caratterizzazioni e strutture.

Fa presente, in conclusione, che la normativa in discorso può rappresentare un efficace strumento di armonizzazione normativa, poiché, a livello regionale, sono numerose le iniziative in via di definizione. Segnala che un'attenzione particolare deve a suo avviso essere dedicata alle modalità con cui affrontare i differenti utilizzi del suolo, tenendo conto dell'esistenza di tipologie di uso agricolo e non, compatibili con la sostenibilità ambientale e l'urbanizzazione esistente, limitando altresì i livelli di inquinamento.

Le Commissioni riunite convengono quindi di svolgere un ciclo di audizioni per disporre di un quadro informativo approfondito sulla complessa materia del consumo del suolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 5 luglio 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FARMINDUSTRIA SUL PROGETTO
«DISCLOSURE CODE»*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 5 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,45

AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2258 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI)

Sottocommissione per i pareri

157^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,25.

(2344-A) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

- (597) *CARDIELLO ed altri.* - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) *CARDIELLO ed altri.* - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) *CARDIELLO ed altri.* - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) *BARANI.* - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) *CASSON ed altri.* - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) *DE CRISTOFARO ed altri.* - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) *LO GIUDICE ed altri.* - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) *CASSON ed altri.* - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- (1456) *LUMIA ed altri.* - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) *LO GIUDICE ed altri.* - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri.* - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri.* - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri.* - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri.* - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri.* - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri.* - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri.* - *Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI.* - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri.* - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) *CAPPELLETTI.* - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto agli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, potrebbero essere suscettibili di alterare la *ratio* stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che i rilievi formulati sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 dovrebbero indurre ad esprimere un parere contrario. Chiede, pertanto, che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale – come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 – espressamente preveda l'appli-

cabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, ritiene necessario che sia soppressa, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) osserva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo appare viziato da eccesso di delega. In particolare, mentre il principio e criterio direttivo, contenuto nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015, ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, lo schema di decreto, all'articolo 6, reca l'istituzione di quindici Autorità di Sistema Portuale, innovando quindi rispetto al sistema attuale.

Quanto alla condizione formulata dal relatore in riferimento al rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni a statuto speciale, ritiene che l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia non sia sufficiente a sanare il vizio di costituzionalità. Appare invece necessario, a suo avviso, introdurre l'obbligo di una intesa preventiva con la Regione, soprattutto considerando che – in alcuni casi – si istituiscono Autorità portuali che comprendono porti collocati in due Regioni, una a statuto speciale, l'altra a statuto ordinario.

Peraltro, con particolare riguardo alla Regione siciliana, osserva che lo statuto prevede la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica. Conseguentemente, ogni intervento di pianificazione in materia di opere portuali, come quello previsto all'articolo 4 dello schema di decreto, dovrebbe essere oggetto di espresso accordo con la Regione.

Invita, quindi, il relatore a riformulare la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in riferimento al rilievo avanzato dal senatore D'Alì, relativo al possibile vizio per eccesso di delega, manifesta la sua disponibilità a formulare un'osservazione in tal senso.

Ritiene, invece, che l'inserimento di una espressa clausola di salvaguardia, volta a prevedere l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo solo in quanto compatibili con gli Statuti e le relative norme di attuazione, sia sufficiente a garantire, nella misura più intensa, l'autonomia delle Regioni a Statuto speciale.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando la disponibilità del relatore ad accogliere in parte i rilievi da lui avanzati, insiste sull'opportunità di integrare la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Chiede pertanto che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 6.41 e 6.0.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie – quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro – riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento agli emendamenti 6.27 e 6.28, nonché al subemendamento 6.100/13, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste – nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità – presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto al subemendamento 6.100/42, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto – ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori – sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sui subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.200/1 e 4.0.300/5 propone di esprimere un parere contrario, poiché le norme ivi previste alterano il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo. Inoltre, rileva che le norme sono strutturate impropriamente sul modello della delega legislativa, dal momento che resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

In riferimento ai subemendamenti 4.0.100/5 e 4.0.100/6, formula un parere non ostativo, segnalando tuttavia che le disposizioni ivi previste, finalizzate a introdurre – come criterio di delega – una mera proroga di termine, presentano un carattere di eccessivo dettaglio e natura autoapplicativa.

Quanto agli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 e 4.0.4, ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nelle norme di delega ivi previste, sia introdotta l'indicazione del termine per l'esercizio delle delega stessa.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

405^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente
FAZZONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2258 e connessi (disposizioni in materia di con-

flitti di interessi), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, i soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

- (468) *MARINELLO ed altri.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) *COMPAGNA.* – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) *CARDIELLO ed altri.* – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) *CARDIELLO ed altri.* – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) *CARDIELLO ed altri.* – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) *BARANI.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) *CASSON ed altri.* – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) *DE CRISTOFARO ed altri.* – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) *LO GIUDICE ed altri.* – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) *CASSON ed altri.* – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- (1456) *LUMIA ed altri.* – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) *LO GIUDICE ed altri.* – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri.* – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri.* – *Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI.* – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) *Maria MUSSINI ed altri.* – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2103) *CAPPELLETTI.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) *Nadia GINETTI.* – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo unificato. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sulle proposte 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, tuttavia, che le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la *ratio* stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Si apre la discussione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che i profili di criticità riscontrati dal relatore, in relazione al differimento dell'inizio della decorrenza della prescrizione, siano tali da giustificare un parere contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per aver segnalato le rilevanti questioni tecnico-giuridiche poste dagli emendamenti sulla decorrenza della prescrizione, ritiene che possa essere condivisa l'osservazione della senatrice Bernini sull'opportunità di formulare un parere contrario.

La PRESIDENTE osserva che l'istituto della prescrizione è stato introdotto nell'ordinamento per limitare la perseguibilità del reato entro un tempo congruo, commisurato alla gravità del fatto, oltre il quale verrebbe meno la pretesa punitiva dello Stato. Peraltro, la Cassazione ha già ribadito che, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale sia fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, anche in ragione del suo diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli, come prescrive espressamente l'articolo 111 della Costituzione.

Pertanto, sarebbe condivisibile la proposta, avanzata con alcuni emendamenti, di sospendere la decorrenza della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Al contrario, le proposte di modifica segnalate dal

relatore, differendo il termine di decorrenza al momento dell'acquisizione della *notitia criminis*, finirebbero per determinare una permanente situazione di incertezza. Infatti, l'emersione della notizia di reato potrebbe essere tardiva, a seguito di dichiarazioni testimoniali intempestive, oppure a causa di una non sollecita attività investigativa o, ancora, per l'acquisizione successiva di notizie *de relato*. In questi casi, è concreto, a suo avviso, il rischio di recare un *vulnus* al principio di certezza del diritto, che in materia penale ha assoluto rilievo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene necessario un contemperamento tra il principio del giusto processo e l'interesse della collettività all'accertamento della responsabilità dei reati. A suo giudizio, in una fase contrassegnata da gravi episodi di corruzione, soprattutto ai danni della pubblica amministrazione, che hanno suscitato particolare allarme presso l'opinione pubblica, la valutazione politica dovrebbe condurre a un rafforzamento della tutela degli interessi della collettività, pur a fronte del diritto dell'imputato di essere giudicato in tempi ragionevoli.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene che gli emendamenti in esame presentino profili di criticità in relazione agli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione. A suo avviso, la previsione di far decorrere il termine di prescrizione solo al momento dell'acquisizione della notizia di reato potrebbe causare incongruenze in riferimento all'esercizio dell'azione penale, che potrebbe essere procrastinato anche per ragioni non trasparenti.

Pertanto, ritiene necessario garantire che l'accertamento della responsabilità dei reati avvenga in tempi ragionevoli.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) auspica, innanzitutto, che l'argomento sia affrontato al di fuori di contrapposizioni di carattere ideologico, proprio in ragione della sua complessità e rilevanza.

Ritiene indispensabile un equilibrato contemperamento tra la garanzia della sicurezza e della legalità, che rientra tra i compiti dello Stato, e i diritti personali riconosciuti all'imputato.

A tale proposito, replicando al senatore Endrizzi, ritiene inopportuno il riferimento alla particolare contingenza storica, in quanto in passato analoghe giustificazioni hanno causato la soppressione di diritti fondamentali, con conseguenze gravemente dannose. In secondo luogo, a suo avviso, bisogna tenere conto del fatto che i tempi di emersione delle notizie di reato possono essere differenti, in particolare quando si tratta di fatti contro la pubblica amministrazione.

Pertanto, sarebbe preferibile collegare la prescrizione alla durata del processo, ma stabilendo criteri certi, che consentano di tenere conto della natura del reato, senza però cancellare i diritti dell'imputato, compreso il diritto all'oblio, sia nell'interesse del singolo sia nell'interesse dello Stato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene opportuno operare una distinzione tra l'istituto della prescrizione del reato e il concetto di ragionevole durata del processo, introdotto nell'articolo 111 della Costituzione. Infatti, la prescrizione va posta in relazione alla volontà dello Stato di procedere o meno a perseguire un determinato reato, mentre il principio del giusto processo riconosce all'imputato il diritto di essere giudicato in tempi certi e congrui, a partire dal momento in cui è acquisita la *notitia criminis*.

In sostanza, a suo avviso, la ragionevole durata del processo riguarda i tempi della giurisdizione che decorrono dal momento in cui lo Stato – attraverso i suoi organi competenti – ha manifestato la volontà di procedere, quindi non prima dell'emersione della *notitia criminis*.

Al contrario, non reputa meritevole di tutela l'interesse di chi, consapevole della propria colpevolezza, pretenda di beneficiare del decorso del tempo per sfuggire al giudizio.

La senatrice LO MORO (*PD*) osserva che, sotto il profilo sistematico, gli articoli 24 e 111 della Costituzione e gli istituti che da essi discendono, compresa la prescrizione, devono essere interpretati anche alla luce del principio della obbligatorietà dell'azione penale, che impone al pubblico ministero, una volta acquisita la *notitia criminis*, di decidere se occorre formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione.

Si tratta di principi generali fondamentali, che a loro volta esprimono valori di civiltà giuridica, i quali, poiché contraddistinguono l'ordinamento processuale penale italiano, non possono essere messi in discussione in modo incidentale, attraverso l'esame di singoli emendamenti. Una modifica così radicale, infatti, richiederebbe una riforma organica, nell'ambito della quale si potrebbero individuare i giusti contrappesi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) osserva che alcune modifiche si rendono necessarie per rispondere alle istanze dell'opinione pubblica a fronte di alcuni casi piuttosto eclatanti, come quelli in cui è stata accertata la responsabilità penale di dirigenti di alcune aziende per i danni subiti da lavoratori a causa dell'esposizione all'amianto, prima che fosse introdotto il reato di disastro ambientale.

Nel ritenere opportuno che la durata della prescrizione sia commisurata alla gravità del reato, giudica condivisibile la proposta di sospendere la decorrenza dopo la sentenza di primo grado. Esprime alcune perplessità, invece, sulla possibilità di spostare il termine *a quo* di decorrenza dalla notizia di reato.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) sottolinea che l'istituto della prescrizione è presente già nel diritto romano e che anche nei codici Zanardelli e Rocco è stato affrontato il tema della certezza della punibilità del reato entro un tempo determinato. Si tratta, a suo avviso, di un principio di civiltà giuridica che distingue uno Stato di diritto liberale e democratico da un regime autoritario.

Osserva, quindi, che anche il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nell'introdurre il principio della finalità rieducativa della pena, presuppone che il processo abbia una ragionevole durata, rispetto al momento in cui è stato compiuto il reato.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva che l'istituto della prescrizione trova la sua *ratio* nella necessità di garantire l'equilibrio generale del sistema – nei rapporti tra individui, prima ancora che tra il cittadino e lo Stato – stabilendo un termine certo per l'esercizio di un diritto.

Con gli emendamenti in esame, invece, si intende soprattutto superare aspetti patologici del sistema giudiziario: in sostanza, si fissano tempi di prescrizione molto ampi per consentire di pervenire a una decisione definitiva.

La questione è molto significativa e deve quindi essere oggetto di attenta valutazione. Tuttavia, sarebbe irragionevole spostare il termine di decorrenza della prescrizione a un momento diverso da quello del compimento del reato.

A suo avviso, si tratta di un principio giuridico irrinunciabile per uno Stato di diritto democratico e garantista, che certamente non può essere interpretato come norma di favore per i colpevoli del reato di corruzione. Pertanto, la discussione dovrebbe essere orientata all'individuazione dei correttivi necessari per rendere più efficiente il sistema giudiziario, in modo da concludere il processo in tempi certi e congrui.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in merito alle considerazioni del senatore Quagliariello, precisa di aver fatto riferimento all'attuale fase storica e non a contesti occasionali e variabili.

A suo avviso, la riforma del codice penale si rende necessaria proprio alla luce dei ripetuti abusi, che si verificano attualmente, delle norme di garanzia a favore dell'imputato, a tal punto da compromettere la conclusione dei processi in tempi ragionevoli. Pertanto, ritiene che la durata della prescrizione dovrebbe essere non inferiore a quella del processo, appunto per evitare che il decorrere infruttuoso del tempo determini una sostanziale impunità. Del resto, in assenza di notizia di reato, il fatto non sarebbe perseguibile e, quindi, l'azione penale non potrebbe essere esercitata.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svolto, propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il proprio rammarico per la decisione del relatore di modificare la propria proposta di parere.

A suo avviso, considerazioni di carattere tecnico-giuridico non dovrebbero essere condizionate da valutazioni legate agli equilibri della

maggioranza di Governo, che al suo interno esprime sensibilità differenti sul tema della prescrizione.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia un voto contrario.

La PRESIDENTE precisa che il relatore, nell'esercizio della sua funzione, tiene conto degli orientamenti che emergono all'interno della Commissione, formulando una proposta di parere che esprima una sintesi quanto più possibile condivisa.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che la votazione abbia luogo per parti separate, votando prima il dispositivo non ostativo sul testo unificato e successivamente la proposta di parere sugli emendamenti.

La PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Calderoli e pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, limitatamente al suo dispositivo non ostativo sul testo unificato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti, avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE avverte che il parere approvato sul testo unificato e sui relativi emendamenti è pubblicato in allegato.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. A tale riguardo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale – come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 – espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, appare necessario sopprimere, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Inoltre, ritiene opportuno verificare la piena corrispondenza tra l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante l'istituzione di quindici Autorità di sistema portuale, e il relativo principio e criterio direttivo contenuto nella delega (articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015), la quale ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, in quanto si riferisce a quelle di cui alla legge n. 84 del 1994.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con condizioni e rilievi, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI
DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l’inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la ratio stessa dell’istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale – come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 – espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, appare necessario sopprimere, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Si invita, inoltre, a verificare la piena corrispondenza tra l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante l'istituzione di quindici Autorità di Sistema Portuale e il relativo principio e criterio direttivo contenuto nella delega (articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015), la quale ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, in quanto si riferisce a quelle di cui alla legge n. 84 del 1994.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria**311^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale*

- (1456) LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
- (1681) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
- (1682) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
- (1683) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
- (1684) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
- (1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
- (1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
- (1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione
- (1905) BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
- (1921) Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
- (2103) CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
- (2295) Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, si sofferma in particolare sulle problematiche concernenti la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, sottolineando come l'introduzione – per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale – del divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio e – considerato che le circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 citato ricorrono praticamente quasi sempre nei casi di furto in abitazione o con strappo – potrebbe rendere difficile, se non impossibile, al giudice una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio, a seconda della diversa gravità dei fatti sottoposti a giudizio.

In ordine all'articolo 6, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla previsione di cui alla lettera *c*), sottolineando come la stessa – prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale ovvero una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 dello stesso codice, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni – comporti l'effetto paradossale che il trattamento sanzionatorio così determinato finirebbe, senza ragione, per essere meno severo di quello che risulterebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha avvertito che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti riferiti al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, interviene il senatore LO GIUDICE (*PD*) in sede di illustrazione dell'emendamento 7.2, rilevando come l'emendamento riprenda le disposizioni del disegno di legge n. 1824. Gli interventi delineati nella proposta emendativa muovono dalla considerazione che nell'attuale assetto di istituto della prescrizione converge l'esigenza di tutela di due interessi distinti. In primo luogo viene in rilievo l'esigenza di assicurare che la macchina repressiva statale si attivi entro un determinato lasso di tempo dalla commissione del fatto reato, e ciò sia al fine di far sì che l'intervento repressivo non abbia luogo quando è ormai cessato l'allarme sociale determinato dal fatto medesimo, sia al fine di evitare che il meccanismo repressivo si attivi quando ormai, per il decorso del tempo, può essere difficile, se non impossibile, la raccolta delle prove del reato anche con particolare riguardo alla posizione della difesa, sia al fine ulteriore di evitare che la sanzione penale, sempre a causa del decorso del tempo, colpisca una persona che non ha più nulla a che vedere con chi ha commesso il reato. Una volta che la macchina repressiva statale si è attivata l'interesse che viene in rilievo è, invece, un altro ed è quello di assicurare il diritto del cittadino ad una ragionevole durata del processo, e cioè il diritto a che fra il momento in cui il cittadino viene sostanzialmente accusato di un reato e la sentenza di condanna non si verifichi una dilatazione patologica e abnorme.

Il fatto che questi due diversi interessi siano tutelati da un medesimo istituto si risolve in un assetto non del tutto razionale e comporta inevitabilmente problemi sul piano applicativo. L'idea di fondo dell'emendamento 7.2 è quella di prevedere una prescrizione sostanziale, che cessa di operare nel momento in cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale ovvero determina l'estinzione del reato se tale esercizio non ha avuto luogo entro i termini previsti, prevedendo poi un distinto meccanismo di tutela che opera sul piano processuale e che si sostanzia sia nella previsione di una riduzione di pena in caso di superamento dei termini di durata ragionevole processo sia, nell'ipotesi di forme patologiche di protratta inerzia della macchina giudiziaria, nella dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e subemendamenti a sua firma relativa all'articolo 7. Al riguardo rileva, in generale, come ritenga del tutto ingiustificato un aumento dei termini di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione, in considerazione del fatto che l'intervento sui limiti massimi di pena edittale previsti per tali reati effettuato con la legge n. 69 del 2015, con il conseguente innalzamento dei termini prescrizionali, fa palesemente venir meno qualsiasi ragione per un incremento ulteriore dei medesimi. Con più specifico riferimento alla modifica apportata dall'articolo 7 del testo unificato al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, nonché all'analogo intervento prospettato nel comma 1 dell'emendamento 7.1000 dei relatori, l'oratore ritiene poi del tutto incomprensibili le ragioni che hanno indotto a prevedere un aumento della metà dei termini di prescrizione esclusivamente per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* del codice penale.

Segue un breve intervento del ministro ORLANDO il quale fare presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del testo che sarebbe diventato l'atto Senato n. 1844, che è poi confluito nel testo unificato in esame, si ritenne di dover prevedere un aumento dei termini di prescrizione esclusivamente per quei reati contro la pubblica amministrazione che si caratterizzano per un accordo corruttivo fra tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che è estremamente facile che questi reati vengano scoperti anche molto tempo dopo la loro commissione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea come le considerazioni svolte dal ministro Orlando rafforzino le sue perplessità sulla sostenibilità dal punto di vista tecnico-giuridico della modifica apportata dall'articolo 7 del testo unificato all'articolo 157 del codice penale. Se le ragioni della proposta modificativa sono infatti quelle indicate dal Ministro è incomprensibile il motivo per cui fra i reati considerati non sia stata inclusa l'induzione indebita a dare o promettere pubblica utilità, di cui all'articolo 319-*quater* del codice penale, essendo del tutto evidente come anche in tale ipotesi sussista un sostanziale accordo corruttivo e come tale fattispecie sia certamente non di minore gravità rispetto a quelle di cui agli articoli 318 e 319.

Passando poi al comma 2 dell'emendamento 7.1000, il senatore Palma sottolinea come la previsione che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado appaia del tutto indifendibile, sul piano sistematico, in un quadro costituzionale che prevede la tutela del principio della ragionevole durata del processo, essendo tale tutela assicurata, nell'attuale contesto ordinamentale, proprio dall'istituto della prescrizione di cui si prevederebbe però la non operatività nei gradi di giudizio successivi al primo. Ne conseguirebbe, in altri termini, che quella ragionevole durata che, per espresso disposto costituzionale, deve essere assicurata in tutto il processo, per espresso disposto legislativo non sarebbe assicurata nei gradi di impugnazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama, in via generale, l'attenzione sul fatto che i dati statistici acquisiti dalla Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1844, hanno reso evidente che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 – cosiddetta legge ex Cirielli – si è assistita ad una progressiva e continua riduzione del numero dei procedimenti prescritti ogni anno, passando dai circa 270.000 per anno del 2004 ai circa 140.000 del 2014. Questi dati, in via ulteriore, confermano l'inutilità di un intervento come quello proposto con l'articolo 7 del testo unificato in esame, mentre con riferimento all'articolo 9 appare comunque evidente l'esigenza di apportare correttivi alle modifiche prospettate in ordine all'articolo 159 del codice penale. Infatti, a meno di non voler correre il rischio di situazioni del tutto ingiustificabili, i periodi di sospensione previsti successivamente alla sentenza di primo grado ovvero alla sentenza di secondo grado devono decorrere dalla pronuncia della sentenza e non dal deposito della stessa, mentre, sotto un diverso profilo, sarebbe preferibile che i termini di sospensione fossero di un anno dopo la sentenza di primo grado e di due anni dopo la sentenza di secondo grado, invertendo la soluzione prevista nel testo in esame.

Dopo aver evidenziato che un intervento come quello prospettato sui termini di prescrizione dal testo unificato in esame rischia altresì di risolversi in una modifica dell'assetto normativo che, invece di premiare i magistrati che lavorano di più e che sono capaci di organizzare in modo più efficiente il proprio lavoro, premia quelli meno capaci di ciò e che lavorano di meno, il senatore Caliendo rileva, su un piano più generale, come l'interlocuzione dell'opposizione in sede parlamentare, con riferimento al tema della prescrizione, richieda preliminarmente che venga chiarito un punto politico, e cioè che sia chiarito se la posizione della maggioranza e, in particolare, del Gruppo del Partito democratico, sia quella definita dagli emendamenti dei relatori 7.1000 e 8.1000 ovvero sia quella fatta propria ed espressa dal Governo alla Camera nel corso dell'esame di quello che è divenuto poi l'atto Senato n. 1844.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) manifesta il suo completo disaccordo sulle modifiche che il capo II del Titolo I del testo unificato in esame prospetta in tema di prescrizione. Rileva come sia, a suo avviso, evidente che le modifiche che vengono ipotizzate accentuerebbero aspetti patologici nel funzionamento della macchina giudiziaria, che si manifestarono già in modo conclamato in occasione delle vicende degli anni 1992-1994. Si rafforzerebbe cioè la tendenza del sistema, con riferimento ad alcune tipologie di reato, a realizzare una vera e propria anticipazione della pena, che si sostanzia nel clamore mediatico suscitato dall'avvio della vicenda processuale, magari accompagnato da misure restrittive della libertà personale, dalla vera e propria distruzione della posizione pubblica delle persone che in queste vicende vengono coinvolte, senza che ci sia poi un reale interesse per l'effettivo accertamento della verità processuale, che magari interviene ad una

spropositata distanza di tempo, quando è ormai troppo tardi e troppo spesso passando comunque sotto silenzio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti di cui è firmatario relativi all'articolo 7. Al riguardo – dopo aver evidenziato come, in particolare, il subemendamento 7.1000/4 si faccia carico dei problemi di ordine sistematico evidenziati dal senatore Palma in merito al comma 1 dell'emendamento 7.1000 – si sofferma sugli emendamenti 7.1000/14 e 7.20, sottolineando come tali emendamenti prevedano rispettivamente che la prescrizione cessi di operare dopo il decreto di rinvio a giudizio ovvero, in subordine, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il senatore rileva come tali emendamenti rappresentino la posizione, sul punto in discussione, della sua parte politica, ma rileva altresì come tali emendamenti – che costituiscono il riflesso di un'impostazione che è di frequente definita populista – corrispondano letteralmente a proposte emendative che hanno rappresentato la posizione del Partito democratico nel corso dell'esame parlamentare di precedenti disegni di legge di questa legislatura.

Più in generale, il senatore Cappelletti sottolinea come i dati disponibili fanno emergere la realtà di un milione e mezzo di processi penali estinti per prescrizione nel corso degli ultimi dieci anni. La sua parte politica ritiene – ma non è sola in questo; basta, ad esempio, ricordare alcune recenti dichiarazioni dell'ex primo Presidente della Corte di cassazione Santacroce – che questo dato sia semplicemente intollerabile e che modifiche come quelle proposte negli emendamenti dianzi citati siano assolutamente necessarie per porre un argine insuperabile a comportamenti processuali che si risolvono nell'utilizzo strumentale della prescrizione, con effetti pesantemente negativi sul funzionamento della macchina giudiziaria. Se questa possibilità venisse meno, risulterebbe correlativamente incentivato il ricorso ai riti alternativi al dibattimento il che, a sua volta, consentirebbe un recupero di risorse giudiziarie, il cui impiego si risolverebbe anche in una riduzione generalizzata dei tempi processuali.

Il relatore CASSON (*PD*) ritiene di dover fare alcune premesse di carattere generale al fine di illustrare meglio la *ratio* delle proposte di modifica da egli stesso sottoscritte al testo unificato in esame. Ricorda innanzitutto che gli articoli 7 e 8 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge n. 2067 e connessi prendono le mosse da una situazione allarmante per l'ordinamento processuale: in base ai dati disponibili sono coinvolti dall'istituto della prescrizione circa 150 mila processi all'anno, peraltro relativi anche a reati particolarmente gravi (come i delitti causati da incidenti sui luoghi di lavoro, nonché i delitti ambientali e quelli relativi all'amianto). Orbene, a fronte di una situazione così allarmante, il Parlamento può scegliere o di non intervenire affatto sull'istituto della prescrizione, mantenendo l'impianto della legge cosiddetta «ex Cirielli» (legge n. 251 del 2005); o di apportare delle modifiche a tale impianto secondo lo schema seguito dalla Camera dei deputati in occasione

dell'approvazione del disegno di legge n. 1844, confluito ora nel testo unificato in esame; ovvero di apportare delle modifiche di sistema come gli emendamenti 7.1000 e 8.1000 propongono di fare. Le proposte di modifica in questione, infatti, muovono da una diversa prospettazione dell'istituto della prescrizione che, a parere di chi parla, deve operare sia dal punto di vista del «*dies ad quem*» che del «*dies a quo*». Sotto tale profilo il relatore replica alle osservazioni critiche che, a vario titolo, sono state avanzate in ordine al fatto che siffatte modifiche dell'istituto violerebbe il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Egli ritiene infatti che i predetti emendamenti non comporterebbe alcuna lesione di tipo costituzionale, piuttosto collocherebbe l'ordinamento italiano sulla scia delle maggiori democrazie europee per quanto riguarda l'estinzione dei reati per effetto della prescrizione. Quindi ricorda che l'emendamento 7.1000, innanzitutto inserisce al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale alcuni reati contro la Pubblica amministrazione tra i reati particolarmente gravi (ad esempio i reati contro il terrorismo) per i quali i termini della prescrizione sono più elevati. A tale riguardo, ricorda che la posizione del Partito democratico era stata abbastanza netta, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 19 e connessi, sulla lotta alla corruzione, nel senso di elevare i termini della prescrizione anche per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale. Per quanto concerne, poi, la modifica proposta al secondo comma dell'emendamento 7.1000, essa è strettamente connessa a quella del successivo emendamento 8.1000, recante modifiche all'articolo 158 del codice penale, sulla decorrenza del termine della prescrizione. Il secondo comma dell'emendamento 7.1000, infatti, propone di far cessare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado in un'ottica sistematica diversa, in cui il termine della prescrizione dovrà decorrere dal giorno dell'acquisizione della notizia del reato.

Dopodiché, si porrebbe esclusivamente il problema di garantire il diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo: garanzia, di regola, ottenibile con il meccanismo di compensazione sul piano sanzionatorio o indennitario a seconda dell'esito della sentenza (condanna/pena detentiva o pecuniaria/assoluzione), evitando così lo spreco di risorse connesso alla vanificazione di tutte le attività processuali compiute, caratteristico della prescrizione nell'attuale assetto.

Del resto, se ha senso sanzionare la mancata realizzazione dell'interesse punitivo dello Stato entro un termine che può ritenersi ragionevolmente espressivo del permanere dell'interesse pubblico alla repressione del reato e della funzione general e special-preventiva della pena, nonché del diritto dell'imputato a contenere in tempi congrui l'accertamento della sua responsabilità, tali esigenze scemano notevolmente al termine della definizione, almeno in primo grado, del giudizio.

Successivamente al primo grado, dunque, va tutelato il diverso diritto *alla ragionevole durata* del processo, riconosciuto dalla nostra Costituzione (art. 111 co. II), ma anche dalla Cedu (art. 6 1).

In questa stessa ottica si muovono peraltro i disegni di legge n. 1113, a sua prima firma, e n. 1824, di iniziativa del senatore Lo Giudice, sul quale quest'ultimo si è già ampiamente soffermato.

Il relatore ribadisce da ultimo che la posizione del Partito Democratico espressa all'inizio di questa legislatura sulla riforma della prescrizione era la stessa di quella sottesa alle proposte di modifica testé illustrate.

Ritiene quindi utile richiamare l'esperienza di alcuni sistemi stranieri.

Così in Gran Bretagna la prescrizione non esiste in quanto tale: il *time limit* riguarda l'esercizio dell'azione (con la conseguente sua estinzione) e non il reato, ma senza precisi automatismi.

Negli Stati Uniti (ove la durata dei processi è in media di due anni), secondo il diritto federale la prescrizione è piuttosto breve, ma si interrompe definitivamente con il rinvio a giudizio.

La Francia è uno dei paesi con i termini di prescrizione del reato più brevi, diversi a seconda della gravità dei reati: 1 anno per le contravvenzioni, 3 per i delitti, 10 per i crimini (20 per l'omicidio), che decorrono da quando il fatto è stato commesso per le infrazioni caratterizzate dall'istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo (per i soli reati nei confronti di minori essa decorre dal compimento della maggiore età). Ma la brevità è compensata da un sistema di interruzioni molto elastico, in cui ogni atto dell'autorità giudiziaria interrompe la prescrizione (a tal fine rileva «qualsiasi atto di istruzione e di azione giudiziaria»). Essa scatta dopo 10 anni (o 3 o 1 a seconda del reato) dal compimento dell'ultimo atto, con un evidente e consistente allungamento dei termini, svincolato dalla gravità del reato, che vale per tutte le tipologie di infraction (crimini, delitti, contravvenzioni). Nel 2004, poi, la giurisprudenza francese ha stabilito che per i delitti di abus de confiance e di abus des biens sociaux (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine decorre da quando la condotta è stata accertata, quindi anche a molta distanza di tempo dal reato. Molte sono le eccezioni al diritto comune: alcuni reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, come i crimini contro l'umanità (art. 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (ad esempio, la diserzione o l'insubordinazione in tempo di guerra).

Non molto dissimile la disciplina belga, che al di là dei reati imprescrittibili (crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di guerra) prevede diversi termini di prescrizione, commisurati alla gravità del reato, decorrenti dal momento di commissione e interrotti da ogni atto espressivo dell'istanza punitiva.

A differenza della Francia, in Germania, salvo alcuni reati imprescrittibili di particolare gravità, esiste una durata massima della prescrizione. I termini (30, 20, 10, 5 e 3 anni) sono commisurati alla gravità dei reati e decorrono da quando il fatto è stato commesso.

La Spagna, come la Germania, prevede termini di prescrizione regolati in base alla gravità del reato. Sono dichiarati imprescrittibili i delitti più gravi. Come in Italia, i termini di prescrizione decorrono dal giorno

in cui è stata commesso il fatto punibile, ma il sistema prevede un meccanismo generale di interruzione dei termini (all'inizio del procedimento, in caso di sospensione, con la sentenza di condanna) per effetto del quale la prescrizione viene congelata durante tutta la durata del processo fino alla sentenza di condanna, e salvo sospensione del procedimento penale.

Dunque minimo denominatore comune della disciplina della prescrizione nei sistemi europei è la flessibilità: una volta iniziata l'azione la prescrizione si interrompe e ricomincia; lo Stato non ha più interesse a perseguire il reato soltanto in caso di inerzia della macchina giudiziaria o di particolare ritardo. In questo quadro auspica che si possa convenire in Commissione sulle modifiche sistemiche all'istituto de qua, pure a fronte delle resistenze di chi, come il centro-destra, vorrebbe salvare l'impianto della legge «ex Cirielli».

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che il Gruppo di Forza Italia non è contrario in assoluto ad una modifica della prescrizione, ma non conviene con le proposte di allungare i termini della prescrizione in modo irragionevole. Per quanto riguarda poi il riferimento ai modelli stranieri, sui quali si è ampiamente soffermato il relatore Casson, osserva che tali riferimenti sono alquanto lacunosi in quanto non tengono conto delle peculiarità dei sistemi giuridici citati. In particolare, nei sistemi anglosassoni – oltre al carattere discrezionale dell'esercizio dell'azione penale che costituisce una decisiva differenza – solo raramente si fa ricorso all'appello dopo la pronuncia di primo grado. In tali sistemi inoltre la fase del dibattimento di un processo si conclude in tempi molto più rapidi rispetto a quanto accade nell'ordinamento processuale italiano, soprattutto perché i dibattimenti costituiscono un elemento residuale rispetto alle procedure definite con riti alternativi. Naturalmente ciò comporta una riduzione notevole dei tempi del processo. Anche in Francia e Germania l'istituto della prescrizione deve essere inquadrato nell'ambito della durata dei processi che è molto contenuta rispetto a quella dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) chiede che il Partito democratico faccia chiarezza al proprio interno in ordine alla effettiva linea politica da seguire sulla modifica della prescrizione, cioè a dire se la posizione del Partito democratico si identifichi con il testo approvato sul punto dall'altro ramo del Parlamento ovvero con gli emendamenti dei relatori 7.1000 e 8.1000. In tale ultimo caso preannuncia la posizione contraria del Gruppo ALA.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) annuncia, relativamente agli articoli 32, 33 e 34 del Testo unificato adottato dalla Commissione, il ritiro degli emendamenti a prima firma del senatore Cardiello,.

Il presidente D'ASCOLA fa poi alcune precisazioni, soffermandosi, tra l'altro, sull'opportunità di aggiungere nella modifica dell'articolo 157

del codice penale un aggravamento dei termini della prescrizione anche per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale.

Nell'imminenza dei lavori dell'Aula avverte che, su richiesta del ministro Orlando, sarà convocata una seduta notturna nella giornata di domani per proseguire l'illustrazione degli emendamenti.

I senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e PALMA (*FI-PdL XVII*) fanno presente che, per precedenti impegni politici, non potranno essere presenti nell'eventuale seduta notturna di domani, che pertanto chiedono non sia convocata.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), a sua volta, ricorda che domani sera è convocata una seduta della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari.

Il presidente D'ASCOLA avverte che in ogni caso i senatori non presenti nella seduta di domani potranno procedere all'illustrazione dei propri emendamenti nella prima seduta successiva della Commissione.

Interviene quindi il ministro ORLANDO ricordando che è necessaria un'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo che da troppo tempo pendono nelle Aule parlamentari.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) replica che altri disegni di legge, come quello sulle ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (AS n. 116 e connessi), sono bloccati da molto più tempo presso la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA avverte che la Commissione è ulteriormente convocata, domani mercoledì 6 luglio alle ore 19 o al termine dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea, se successivo, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 5 luglio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

*Presidenza del Presidente
CASINI*

Orario: dalle 11,05 alle 13,20

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO PER GLI AFFARI ESTERI
DELL'ASSEMBLEA FEDERALE RUSSA*

BILANCIO (5^a)

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria**599^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2345-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paletti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre ribadire il parere già espresso alla sede referente, posto che la Commissione competente non ha approvato modifiche.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3. Rileva che occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2. Ritiene necessario confermare il parere non ostativo sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni espresse dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

- in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

- rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paletti, illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al dise-

gno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 52.0.400 sarebbe necessaria una relazione tecnica per asseverare l'asserita invarianza degli oneri di cui al comma 4. Inoltre, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia e la previsione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda poi i sub emendamenti occorre valutare le proposte 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte. Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.100 (testo 2) occorre altresì acquisire una nuova relazione tecnica sul testo modificato posto che al comma 6 vi è la esplicita affermazione della presenza di oneri per l'istituzione di un sistema di monitoraggio della logistica. Sotto il medesimo profilo occorre valutare anche il relativo sub emendamento 52.0.100 (testo 2)/1.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sull'emendamento 52.0.400, conferma che anche ad avviso del Governo appare necessario aggiungervi una clausola di salvaguardia; inoltre, in ogni caso, permangono alcuni aspetti problematici dal punto di vista finanziario, innanzitutto in ordine al possibile coinvolgimento di soggetti pubblici e all'esatta definizione dei rapporti tra concedente e concessionario. Suggerisce dunque un breve rinvio dell'esame, unitamente a quello dei subemendamenti. Analoga opportunità ravvisa a proposito dell'emendamento 52.0.100 (testo 2), dal momento che si è svolto un serrato confronto con il Ministero competente e che è stata da questo trasmessa una relazione tecnica aggiornata, la quale però risulta ancora necessaria di integrazioni. Ritiene in conclusione che le questioni ancora aperte possano essere a breve risolte e il Governo sia dunque in grado di fornire un parere definitivo nel corso delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE, preso atto della necessità di mantenere sospeso il parere sugli emendamenti precedentemente indicati, illustra, gli ulteriori emendamenti 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 52.0.50 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e i relativi subemendamenti, 34.0.300 e i relativi subemendamenti, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e i relativi subemendamenti, 48.100 e i relativi subemendamenti e 52.0.500 e i relativi subemendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per escludere possibili effetti onerosi, le proposte 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e il subemendamento 34.0.200/1, 34.0.300 nonché i subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2, 34.0.300/7 e 34.0.300/8, 37.0.100, 48.100 nonché i relativi subemndamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/28, 48.100/29, 48.100/30, 52.0.500/1,

52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13 e 52.0.500/17.

Osserva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 36.100 (testo 2) nonché dell'emendamento 52.0.500 (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dà atto della circostanza che, anche in questo caso, sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni competenti. In particolare sull'emendamento 34.0.100/100 è stata trasmessa una relazione tecnica attualmente in fase di verifica. Con l'occasione sottolinea la particolare cautela che l'Esecutivo sta utilizzando nell'analisi di emendamenti aventi ad oggetto i prezzi di approvvigionamenti energetici, anche in considerazione degli attuali andamenti dei costi dell'energia in Italia.

Il PRESIDENTE conclude convenendo sull'opportunità di un breve rinvio del parere sulle proposte emendative illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 giugno.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che sono attualmente in corso degli approfondimenti sugli emendamenti 9.0.1, 11.12, 17.2, 18.2 e 19.3, già oggetto di pronunciamento da parte della Commissione bilancio, ma per i quali le amministrazioni di competenza stanno elaborando schemi di relazioni tecnica da sottoporre alla verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, dà atto della circostanza che è stato erroneamente reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.13, identico alle successive proposte. Ritiene pertanto necessaria una revisione del parere nel senso di un avviso non ostativo.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di concordare con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 28.3, 28.4 e 28.0.1. Ritiene al-

trèsì non assentibili in assenza di relazione tecnica le proposte 29.4, 29.5 e 29.1. Gli emendamenti 31.8 e 31.9, nel creare nuove strutture, appaiono recare oneri non quantificati e non coperti. Reca maggiori oneri altresì l'emendamento 31.0.1, mentre necessitano di relazione tecnica le proposte 34.3 e 34.0.1. Concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2 e 34.0.3.

L'emendamento 37.1 è formulato in un modo che determinerebbe un blocco delle operazioni di compensazione e, dunque, una sostanziale impossibilità di gestire gli incentivi previsti. Quanto alle proposte 37.0.1 e 37.0.2 appaiono di più difficile interpretazione, dal momento che sembrano escludere le autonomie speciali dalla fruizione dei benefici, nonostante sia poco probabile che questa fosse l'intenzione dei proponenti.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 per segnalare la controindicazione evidenziata dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi rispetto al subemendamento 2.4/2, mentre ritiene di dover segnalare, a proposito della proposta 2.4/3, che una progressiva estensione di iniziative analoghe potrebbe determinare una tendenziale insostenibilità del tetto di spesa.

Il PRESIDENTE ritiene utile segnalare tale rischio tramite un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4/3.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce di sospendere la valutazione anche dei subemendamenti alla proposta 9.0.1, in relazione agli approfondimenti in corso. Quanto invece ai subemendamenti 10.3/2 e 10.3/3 esprime un parere non ostativo, dal momento che evitano di fissare cifre nella ripartizione dei fondi. Invita invece a considerare le controindicazioni della proposta 11.8/1, che innalza una quota di ripartizione in costanza di tetto di spesa.

Il PRESIDENTE invita dunque ad esprimere un parere di semplice contrarietà anche sulla proposta 11.8/1.

Il vice ministro MORANDO esclude la presenza di oneri in relazione ai subemendamenti 14.1/1 e 14.1/2, mentre invita a considerare un parere di semplice contrarietà, per gli argomenti già svolti, sul subemendamento 21.3/1. Sul subemendamento 25.4/2 il parere del Governo è contrario in coerenza con quello già espresso sul testo base. Analogamente contrario è il parere reso sulle proposte 31.0.1/1, 31.0.1/2 e 31.0.1/5, mentre non ravvisa effetti finanziari in capo ai subemendamenti 31.0.1/3 e 31.0.1/4. Il parere sull'emendamento 9.100 andrebbe condizionato ad una clausola di invarianza delle risorse, mentre sul relativo subemendamento 9.100/2 esprime un avviso contrario, dal momento che aggiunge nuove attività a carattere oneroso. Esprime poi parere di neutralità finanziaria rispetto al-

l'emendamento 10.3 (testo 2) ed ai relativi subemendamenti. Invita poi a mantenere sospeso il parere sulla proposta 11.12 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in analogia con quanto già deciso, conviene sull'opportunità di rinviare l'esame dell'emendamento 11.12 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi in relazione alle proposte 13.100 e 13.100/1, mentre considera opportuno sospendere brevemente l'esame delle proposte 18.100 e 18.100/1. Esclude oneri in relazione all'emendamento 25.100 e al relativo subemendamento 25.100/1, pur non essendo del tutto chiara la portata normativa delle proposte. Sull'emendamento 25.4 (testo 2) esprime un parere non ostativo, invitando però a considerare che un cumulo di finalità sul medesimo fondo ne rende difficile la gestione.

Il PRESIDENTE concorda sull'utilità di un'osservazione del tipo indicato, segnalando inoltre che un cumulo di finalità e di suddivisioni dei fondi per quote rischia di rendere influenti i finanziamenti che pervengono a ciascun interessato.

Il vice ministro MORANDO considera influente dal punto di vista finanziario il subemendamento 25.4 (testo 2)/2 e l'emendamento 25.7 (testo 2). Concorda poi con il relatore circa l'onerosità delle proposte 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Quanto alla proposta 27.0.1/1 evidenzia che la disponibilità sul fondo FISPE risulta sufficiente, ma che è necessario per coerenza mantenere l'avviso di semplice contrarietà già espresso sul testo base. Quanto, da ultimo alla proposta 16.100/2, chiarisce che essa sopprime i parametri fondamentali riferiti al credito di imposta, con possibili effetti indiretti di segno negativo.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 16.100/2.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito intercorso propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1, 37.0.2, 2.4/3, 11.8/1, 21.3/1, 27.0.1/1 e 16.100/2. Il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "svolge", delle seguenti: "con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.". Il parere di nulla osta sull'emendamento 25.4 (testo 2) è reso con la seguente osservazione: l'eventuale approvazione di nume-

rosi emendamenti che suddividono il fondo utilizzato a copertura del provvedimento in quote riservate alle diverse forme di incentivazione può comportare il rischio di forte frammentazione delle misure di sostegno e di difficoltà nella gestione dei relativi finanziamenti.

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 11.13 esprime parere di nulla osta.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1, nonché di tutte le restanti proposte trasmesse successivamente al 20 maggio, sulle quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2382) TONINI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. – *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, ricordando preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste appunto «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

In premessa segnala altresì che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, di identico contenuto al disegno di legge 2382 in titolo, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione, per cui è necessario dare conto, sia pure per sommi capi, sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive atteso il loro elevato numero, tenuto anche conto del fatto che queste ultime sono state, peraltro, approvate nello spazio di pochi giorni. Insieme all'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, disegno di legge di bilancio e di stabilità, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene posposto al 27 settembre (dal 30 settem-

bre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell'intervento di trasparenza contabile è evidente. Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nei testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile). In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l'ISTAT. Si prevede inoltre (comma 10-*ter*) che con apposita relazione predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità ma nel quale nella proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito, com'è noto, dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame, va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggior elasticità gestionale spesso introdotta da alcune norme in via transitoria. In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stata anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalla legge di contabilità (articolo 38-*septies*) ad opera di uno dei due recenti decreti legislativi di riforma (il n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni l'esame condotto in Commissione è stato particolarmente incisivo, ed ha portato ad un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendere atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si prevedeva, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscono diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scosta-

menti compensabili in più esercizi. Con riferimento alle leggi di spesa, si esclude – per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri – possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene, in corso di esercizio, decurtato da disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti, è stato confermato l'analogo divieto disposto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili ed ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15. Con l'inserimento dell'articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93/2016, assicurando adeguata pubblicità «periodica» alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento. L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha quindi disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 44 (Definizione dei saldi di Cassa) della legge, laddove la norma vigente prevede l'emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione ed i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale. Sulla *ratio* di questa scelta potrebbe essere invece opportuno un chiarimento. L'aggiunta approvata con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di «fuori» del circuito di tesoreria erariale. Infine, il provvedimento, sempre come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l'inserimento dell'articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 già citati, che com-

pongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta ad un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Per ulteriori profili di approfondimento fa infine rinvio alla documentazione del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, prima di dare inizio alla discussione generale ritiene utile, in considerazione della necessità di approvare il provvedimento entro la pausa estiva, stabilire sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di martedì 12 luglio 2016, alle ore 18, proponendo altresì di assumere come testo base il disegno di legge n. 2451 al quale dovranno essere riferiti gli emendamenti stessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 5 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 271

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,30

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) E DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Plenaria

288^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02547 della senatrice Serra sulle criticità nell'erogazione del servizio di mensa, con particolare riferimento agli istituti scolastici di Corsico (Milano), ricordando che le funzioni amministrative in materia di refezione scolastica, rientrando tale servizio nell'ambito della più ampia materia dell'assistenza scolastica, sono poste in capo ai comuni ai sensi degli articoli 42 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Rammenta inoltre che il servizio di mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale, così come stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983, ovvero un'attività gestita dall'ente, posta in essere ed utilizzata a richiesta dell'utente, non dichiarata gratuita per legge nazionale o regionale, per la quale risulta quindi possibile richiedere una quota di contribuzione da parte degli effettivi utenti del servizio; infatti spetta agli enti locali definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che «viene finanziata da tariffe o da contribuzioni ed entrate specificamente destinate».

Precisato ciò, per il caso specifico segnalato, evidenzia che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – attesa la responsabilità in capo al comune – ha comunque seguito costantemente l'evolversi dei fatti per una loro positiva conclusione. Dopo che i tre istituti comprensivi ubicati nel territorio di Corsico hanno ricevuto più note dall'Amministrazione comunale contenenti gli elenchi delle famiglie morose e le modalità di gestione definite, in data 21 dicembre 2015 è stata predisposta una mozione con la quale i tre consigli d'istituto delle scuole, riuniti in sede congiunta, richiedevano la sospensione della delibera della giunta comunale, e nella stessa data i dirigenti scolastici inviavano una lettera per esporre le loro osservazioni di carattere organizzativo-pedagogico riguardo al provvedimento.

L'azione dei dirigenti si è orientata nel senso di concedere qualche giorno di tempo per regolarizzare la situazione debitoria e consentire alle famiglie di portare il pranzo al sacco, informandole che non sarebbe stata prevista alcuna autorizzazione a ritirare i figli dalla scuola per riaccompagnarli dopo l'orario mensa, salvo casi di assoluta e comprovata necessità.

Successivamente, l'11 gennaio 2016 gli stessi dirigenti scolastici hanno richiesto un incontro urgente con i responsabili dell'Amministrazione comunale. Dopo un confronto con l'ufficio legale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, il successivo 20 gennaio si è tenuta una prima riunione con la presenza dei tre dirigenti scolastici, del sindaco, dell'assessore interessato e di alcuni funzionari dell'ente locale, nel corso della quale è stata ribadita la volontà della giunta comunale di applicare la delibera. A questa è seguita una seconda riunione il 26 gennaio, con la presenza anche del dirigente dell'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale di Milano, in cui è stata condotta un'analisi della situazione gestionale e

organizzativa del servizio di refezione scolastica e una verifica delle effettive situazioni di morosità.

Per il successivo mese di febbraio si è stabilito comunque di garantire il pranzo a tutti gli alunni frequentanti. Nello stesso periodo i dirigenti scolastici hanno preso personalmente contatto con le famiglie inserite negli elenchi del Comune; in tale contesto, il numero degli alunni non autorizzati a usufruire del servizio è risultato essersi nel frattempo ridimensionato, in quanto solo una ventina di famiglie non si è presentata per concordare un piano di rientro. A partire da 29 febbraio, scaduta la proroga di 30 giorni concessa alle famiglie, le scuole hanno ricevuto varie note dal Comune con le quali venivano diffidate dall'erogare i pasti agli alunni inseriti nell'elenco allegato alle stesse, comprendente una cinquantina di famiglie.

Il Sottosegretario riferisce poi che i dirigenti scolastici hanno dapprima incontrato, tra l'11 e il 18 marzo, le famiglie che hanno dimostrato intenzione di regolarizzare la situazione mediante rateizzazione del debito, ma che hanno nel contempo documentato difficoltà nel mantenimento del piano di rientro. Il 19 aprile hanno quindi richiesto e sollecitato un nuovo incontro con l'Amministrazione locale per definire la gestione delle informative di sollecito dei ritardi nei pagamenti, in quanto non congruente con gli accordi stabiliti e non riconducibile alle loro competenze dirette, richiedendo altresì alla stessa di rivedere complessivamente il provvedimento.

Nonostante la competenza comunale, il Sottosegretario ritiene conclusivamente palese l'impegno dei dirigenti scolastici, che continuano ad adoperarsi affinché si addivenga ad una soluzione concordata per la somministrazione del pasto a tutti gli alunni.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che i dirigenti scolastici abbiano preso coscienza delle problematiche.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 310)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)), evidenziando che l'atto reca i criteri di ripartizione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015. Dopo aver

ricordato le previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 relative al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, dà conto dell'articolo 1 del provvedimento che riepiloga la somma disponibile, pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2010.

Passando all'articolo 2, fa presente che il 70 per cento della quota premiale, pari a 69.317.821 euro, è ripartita secondo criteri, in parte aggiornati, contenuti nell'articolo 3, comma 1, del sovracitato decreto ministeriale n. 599. In particolare, riferisce che è aggiornata all'ultimo biennio, cioè agli anni 2013 e 2014, il riferimento al valore medio della quota premiale da prendere in considerazione.

Oltre a ciò, prosegue il relatore, si stabilisce che in assenza della valutazione della qualità della ricerca (VQR), l'assegnazione della quota non è calcolata sulla base del valore medio di precedenti quote premiali, ma tale meccanismo si applica agli enti con indicatori di qualità della VQR uguali o inferiori a 1 e di prodotti attesi inferiori a 175. Dopo aver specificato i gruppi in cui vengono suddivisi gli enti, dà conto degli articoli da 3 a 6 che specificano i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale, pari a 29.707.638 euro.

Relativamente all'articolo 4, sottolinea che vengono individuati i parametri di valutazione di programmi e progetti, con il punteggio massimo attribuibile fino ad una soglia di 100 punti complessivi. Si sofferma indi in dettaglio sugli obiettivi previsti e sul connesso punteggio, evidenziando che per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti.

Quanto all'articolo 5, riferisce che esso individua gli elementi che i programmi e i progetti devono mettere in evidenza al loro interno, mentre l'articolo 6 indica il termine e le modalità di presentazione delle domande. Precisa altresì che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.

Dopo aver illustrato l'articolo 7 sulla procedura per l'assegnazione sia della quota del 70 per cento sia di quella del 30 per cento, rileva conclusivamente che l'articolo 8 prevede il monitoraggio e la valutazione dei programmi e progetti finanziati ad opera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in modo da risolvere tempestivamente eventuali problematiche gestionali ed individuare i migliori progetti finanziati in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2016) 400 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD) osservando che la 7^a Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 28 luglio, un parere motivato sul rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà con riferimento all'atto in titolo. Dopo aver ricordato che l'azione «Capitali europee della cultura» è disciplinata dalla decisione 445/2014/UE per gli anni dal 2020 al 2033, segnala che l'allegato della decisione contiene un calendario nel quale si indica per ciascuno Stato membro l'anno in ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno). Nel sottolineare che il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature, precisa che la decisione 445/2014/UE ha esteso l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'Unione purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi europei a sostegno della cultura. Di conseguenza, ogni tre anni a decorrere dal 2021 (ossia nel 2021, 2024, 2027, 2030 e 2033), il titolo può essere attribuito a città dei Paesi candidati o potenziali candidati. I concorsi iniziano almeno sei anni prima dell'anno del titolo, con la pubblicazione da parte della Commissione di un invito a presentare candidature.

Nel ricordare brevemente che la 7^a Commissione, nella XVI legislatura, ebbe modo di esprimersi sull'atto preparatorio alla decisione 445/2014/UE e approvò una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 170), fa presente altresì che per l'Italia, cui spetta il titolo nel 2019 unitamente alla Bulgaria, la Capitale europea della cultura selezionata è Matera.

Segnala tuttavia che la decisione 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («paesi EFTA/SEE», Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033. Al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i paesi EFTA/SEE, prosegue la relatrice, l'atto propone dunque di modificare la decisione 445/2014/UE per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura.

Rileva inoltre che nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione Capitali europee della cultura per i titoli dal 2020 al 2033, la Commissione europea ha organizzato una consultazione pub-

blica tra il 2010 e il 2011 ricevendo 212 risposte. Una domanda riguardava la possibilità di estendere l'azione a Paesi non appartenenti all'Unione europea e ha suscitato reazioni contrastanti, tanto che all'epoca la Commissione ha deciso di proporre un'apertura parziale, limitandola ai Paesi che perseguono l'adesione all'Unione. La Commissione europea ritiene che non sia necessaria oggi un'ulteriore consultazione, in quanto la proposta di una nuova decisione mira unicamente a ampliare (leggermente) l'accesso all'azione «Capitali europee della cultura» in modo che siano inclusi anche i Paesi EFTA/SEE. Evidenzia infine che la proposta non comporterà un maggior numero di Capitali europee della cultura nel periodo compreso tra il 2020 e il 2033, in quanto le città dei Paesi EFTA/SEE concorreranno con le città dei Paesi candidati/potenziati candidati che già partecipano al concorso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(649) *GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente CONTE comunica che il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'emendamento 10.3 (testo 2/1) della senatrice Fucksia. Preannuncia quindi una breve sospensione della seduta, in attesa che giunga la relatrice.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) lamenta l'assenza di molti senatori, che farebbe presumere la mancanza del numero legale per deliberare.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

Il presidente MARCUCCI comunica che la Commissione bilancio ha espresso il parere sul testo e sugli emendamenti presentati, fino all'articolo 27 incluso. Non sono stati espressi i pareri su alcuni emendamenti della relatrice, presentati successivamente al 12 maggio, e su subemendamenti parimenti trasmessi dopo il 12 maggio, su cui pertanto l'orientamento della Commissione bilancio è sospeso. Propone dunque di accantonare

quelle proposte emendative su cui non è stato espresso il parere della 5^a Commissione, nonché gli emendamenti comunque correlati a quelli privi di parere, per omogeneità di trattazione.

Ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento sono inammissibili gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che rechino, fra l'altro, disposizioni contrastanti con le regole di copertura: si tratta dunque degli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 Costituzione. Risultano dunque inammissibili per il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le proposte: 1.3, 2.8, 3.5, 4.6, 7.1, 8.12, 8.20, 8.21, 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 15.3, 17.2, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 12.0.1, 14.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 25.4, 26.1, 26.2, 26.12, 27.0.2 e 27.0.3.

Informa poi che sono stati presentati alcuni nuovi emendamenti della relatrice che recepiscono le condizioni poste sul testo dalla Commissione bilancio; sono le proposte 11.100, 11.101, 32.100, 32.101, 35.100, pubblicate in allegato. La relatrice ha presentato altresì una riformulazione del 9.0.1 in un testo 2, pubblicata in allegato, inserendo una clausola di invarianza di oneri al comma 7, onde superare le ragioni del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione. Date le modifiche minime apportate al testo, comunica che tutti i subemendamenti già presentati al 9.0.1 saranno riferiti al testo 2.

Convieni la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica altresì che è stata altresì presentata dalla relatrice una riformulazione del 19.3 in un testo 2, pubblicata in allegato e sono state altresì presentate alcune riformulazioni: 8.12 (testo 2), 14.0.1 (testo 2) e 27.0.2 (testo 2), pubblicate in allegato. Su tutte le riformulazioni testé citate si attendono i pareri delle Commissioni consultate.

Fa presente infine che l'emendamento 1.1 è sostanzialmente collegato alla proposta di stralcio presentata all'articolo 34 dalla relatrice e volta ad espungere le norme in materia di spettacolo dal vivo, che potrebbero diventare un autonomo disegno di legge collegato qualora la proposta di stralcio fosse confermata dall'Assemblea.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno di carattere generale.

Su richiesta della relatrice DI GIORGI (PD), il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

Il sottosegretario CESARO accoglie l'ordine del giorno G/2287/1/7, mentre sul G/2287/2/7 propone una riformulazione, volta ad espungere

il primo impegno al Governo e ad inserire l'inciso «valutare l'opportunità di» in merito al secondo impegno. Qualora fosse recepita tale riformulazione, l'ordine del giorno n. 2 sarebbe accolto. Propone altresì di riformulare l'ordine del giorno G/2287/3/7 premettendo ugualmente l'inciso «valutare l'opportunità di», di modo che il suo orientamento sarebbe favorevole all'accoglimento.

La senatrice SERRA (*M5S*) non accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G/2287/2/7 e insiste per la votazione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/2287/2/7.

La senatrice SERRA (*M5S*) recepisce le indicazioni del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno G/2287/3/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario CESARO.

In sede di articolo 1, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sull'1.2. In linea di principio l'orientamento sarebbe favorevole anche all'emendamento 1.4.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice rilevando a sua volta come l'emendamento 1.1 presupponga di fatto lo stralcio delle norme sullo spettacolo dal vivo, previste dall'articolo 34. Preannuncia comunque che laddove fosse approvato l'emendamento S34.1 e poi tale pronuncia fosse confermata dall'Assemblea, il Governo intende mantenere la natura di collegato anche per le disposizioni stralciate.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 con conseguente preclusione dell'1.2 e dell'1.4.

Sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), ritenendo irrituale che un emendamento interamente sostitutivo di un articolo, quale appunto l'1.1 appena approvato, venga presentato da parlamentari di maggioranza e non dalla relatrice, rendendo di fatto impossibile la presentazione di subemendamenti. Pur riconoscendo il diritto di ciascun senatore di presentare gli emendamenti che ritiene opportuni, si augura che non si registrino casi analoghi nel prosieguo dell'esame, altrimenti si modificherebbero interi articoli senza poter concorrere alla stesura del testo in via subemendativa.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa alla senatrice Petraglia manifestando stupore per la preclusione dell'emendamento 1.4, su cui la relatrice aveva espresso un orientamento favorevole.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*), pur comprendendo l'effetto preclusivo derivante dall'approvazione dell'1.1, rileva a sua volta critica-

mente l'impossibilità per gli altri senatori di incidere nella nuova formulazione dell'articolo 1, essendo stato sostituito da un emendamento della maggioranza e non della relatrice.

La senatrice PUGLISI (*PD*) fa notare che l'emendamento 1.1 era pienamente conoscibile essendo stato presentato nei termini.

Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 1.1 è stato presentato da parlamentari di maggioranza in connessione con la proposta di stralcio S34.1 a firma della relatrice. L'effetto preclusivo derivante dall'eventuale approvazione dell'1.1 era del resto prevedibile, tenuto conto che la suddetta proposta emendativa è stata presentata per tempo. Rileva peraltro che non sempre gli emendamenti della maggioranza risultano in sintonia con l'orientamento della relatrice.

Assicura comunque che non vi è alcuna volontà di impedire il confronto attraverso l'uso strumentale dell'attività emendativa.

In sede di articolo 2, il PRESIDENTE propone di accantonare il 2.100 e i subemendamenti 2.4/1, 2.4/2 e 2.4/3 su cui manca il parere della Commissione bilancio, nonché il 2.4. Propone altresì di accantonare il 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13, in quanto vertono tutti sul comma 1 dell'articolo 2 in materia di definizioni, su cui insiste anche l'emendamento 2.4 della relatrice. Dall'accoglimento dell'emendamento 2.4 potrebbero infatti derivare assorbimento e/o preclusioni.

La Commissione conviene sulla proposta di accantonamento.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime parere contrario sul 2.1, 2.2, 2.15 e 2.16, mentre il parere è favorevole sul 2.14.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice.

In esito a separate e distinte votazioni, la Commissione respinge il 2.1 e il 2.2, accoglie il 2.14 e respinge il 2.15 e 2.16.

In sede di articolo 3, il PRESIDENTE propone di accantonare i subemendamenti 3.6/1, 3.6/2, 3.6/3 e il 3.6.

Conviene la Commissione.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime parere contrario sul 3.1, 3.3, 3.4, 3.7 e 3.8. Sul 3.2 il parere è favorevole purché venga soppresso il riferimento ai mestieri del cinema e alle esperienze lavorative effettuate. Il parere è invece favorevole sul 3.9 mentre sul 3.10 invita i firmatari a ritirarlo per trasformarlo in ordine del giorno, su cui l'orientamento sarebbe positivo.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), recependo le indicazioni della relatrice, riformula il 3.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.3, rammaricandosi per il parere contrario della relatrice. Tiene infatti a precisare che l'emendamento è volto a dare maggiori garanzie in termini di qualità per coloro i quali promuovono corsi di formazione professionale nei mestieri del cinema.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) puntualizza che il parere contrario è motivato dalla errata collocazione di tali previsioni rispetto all'articolo 3, reputando invece che esse siano contemplate nell'articolo 9.

Con separate votazioni, la Commissione respinge il 3.3, il 3.4 e il 3.7.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.8, chiede chiarimenti in merito al parere contrario.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), pur condividendo il contenuto della proposta emendativa, ritiene che sia improprio un intervento così diretto all'interno del disegno di legge, mentre la materia potrà essere trattata nei decreti attuativi. Fa presente peraltro che il tema sarà poi inserito nell'articolo 25.

In una breve interruzione la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente che l'attuale formulazione dell'articolo 9 e dell'articolo 25 non recano le previsioni descritte dalla relatrice.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) afferma di avere un visione di insieme dell'intero provvedimento anche rispetto agli emendamenti presentati su cui esprimerà un parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 3.8 non è approvato, mentre il 3.9 è approvato all'unanimità.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), recependo l'invito della relatrice trasforma l'emendamento 3.10 nell'ordine del giorno G/2287/11/7, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

In sede di articolo 4, la relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.2, ritenendo che le previsioni dell'articolo debbano essere applicate anche alle province autonome, trattandosi di principi ge-

nerali. Il parere è invece favorevole sul 4.3 laddove esso venga riformulato eliminando il periodo aggiuntivo. Esprime altresì un parere favorevole sul 4.4 e sul 4.7, mentre invita a ritirare il 4.5.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sul 4.1, atteso che la formulazione attuale del disegno di legge rischia di introdurre una impropria contraddizione tenuto conto che le province autonome hanno precise competenze in materia. Chiede pertanto di accantonare il 4.1 e ritira il 4.2.

Il Presidente dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.1.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) non accoglie la proposta di riformulazione relativa al 4.3, tenuto conto che tutto l'emendamento ha un suo significato complessivo nel delineare gli elementi caratterizzanti delle *Film Commission*.

Su proposta della relatrice DI GIORGI (*PD*), il Presidente dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 4.3.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 4.4 fatto proprio dalla senatrice PUGLISI (*PD*).

L'emendamento 4.5 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.7.

In sede di articolo 5, la relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a ritirare il 5.1 tenuto conto che l'utilizzo della lingua rappresenta solo un parametro e non un requisito di accesso.

Manifesta poi un parere contrario sul 5.2, 5.3, 5.4 e 5.0.1, mentre si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/2287/4/7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice e dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/2287/4/7.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4, chiedendo le ragioni del parere contrario del Governo.

Il sottosegretario CESARO fa presente che la contrarietà non è sul merito della proposta ma sulla sua collocazione rispetto al requisito della nazionalità, tenuto conto che lo Stato non interviene in maniera così dettagliata.

Posto ai voti l'ordine del giorno n. 4 risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di accantonare il 5.1, lamentando che l'uso della lingua della minoranza linguistica sia circoscritto ai casi in cui risulta strettamente funzionale alle esigenze narrative.

Il Presidente dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.1, mentre il 5.2 decade per assenza del proponente.

Dopo che la Commissione ha respinto il 5.3, il 5.4 risulta decaduto.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 non è approvato.

In sede di articolo 7, la relatrice DI GIORGI (*PD*) e il sottosegretario CESARO manifestano un parere favorevole sul 7.2, che risulta accolto dalla Commissione.

In sede di articolo 8 il PRESIDENTE propone di accantonare, per mancanza di parere gli emendamenti 8.12 (testo 2), 8.100/1 e 8.100, nonché 8.22 (testo 2). Vanno altresì accantonati gli emendamenti 8.23 e 8.24 in quanto vertenti sul comma 3 dell'articolo 8, su cui insiste l'8.22 (testo 2).

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), rimettendosi al Governo sugli ordini del giorno, invita a ritirare l'8.1 nonché gli identici emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 altrimenti il parere è contrario. Si esprime in senso contrario anche sull'8.6, 8.7, 8.8 (identico all'8.9 e 8.10), 8.12, 8.13 (identico all'8.14 e 8.15), 8.17, 8.18 (identico all'8.19).

Chiede invece di accantonare l'8.0.1.

Il sottosegretario CESARO, associandosi alla relatrice, dichiara di accogliere l'ordine del giorno G2287/5/7 purché sia espunto il riferimento alle monosale e ai cinema *d'essai* nel primo impegno e siano inserite le parole «valutare l'opportunità di» in relazione al secondo impegno.

Dichiara poi di non accogliere l'ordine del giorno G2287/6/7, mentre l'orientamento sarebbe favorevole sull'ordine del giorno G2287/7/7, purché venga eliminato il periodo relativo alla stagionalità e alla chiusura delle sale nei mesi estivi all'interno delle premesse, e sia inserita la locuzione «valutare l'opportunità di» all'interno degli impegni al Governo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) non accetta la proposta di riformulazione in merito all'ordine del giorno n. 5 ed insiste per la votazione.

Anche la senatrice BLUNDO (*M5S*), insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli ordini del giorno nn. 5 e 6.

La senatrice SERRA (*M5S*) riformula l'ordine del giorno n. 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti sulla formulazione dell'articolo 8, comma 1, con particolare riferimento all'inclusione delle sale teatrali e delle librerie storiche, paventando il rischio che queste ultime possano essere assimilate alle sale cinematografiche.

Il sottosegretario CESARO precisa che l'articolo 8, comma 1, estende il concetto di dichiarazione di interesse culturale alle categorie attualmente non previste.

L'emendamento 8.1 decade per assenza del proponente.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 risultano respinti dalla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 8.6 non è approvato.

Su richiesta della senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), l'emendamento 8.7 viene accantonato, unitamente all'8.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), l'audizione di rappresentanti del Centro sportivo italiano (CSI) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno resa disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287, 649, 1835

G/2287/3/7 (testo 2)

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",

premesso che:

il provvedimento in esame - secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 - «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), è volto a disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e a favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

il cinema *d'essai* rappresenta una tradizione culturale di pregio che con fatica resiste alla grande trasformazione tecnologica e al moltiplicarsi dei supporti su cui è possibile scaricare prodotti cinematografici e audiovisivi;

il cinema d'autore si trova quotidianamente a competere contro la realtà dei multi sala, in buona parte asserviti a interessi commerciali e votati al mero profitto. Tale conflittualità, con i suoi squilibri, in anni recenti è stata particolarmente avvertita nei piccoli centri di provincia che hanno assistito alla chiusura di numerosi esercizi cinematografici;

vi è dunque una sorta di dualismo nel cinema italiano che vede una parte commerciale e di sistema, legata principalmente all'intrattenimento e alla commedia, e un'altra parte che con onore e orgoglio fatica a conquistare posizioni: un cinema «alto», e nello stesso tempo «altro», fatto anche

di giovani registi esordienti, di «piccoli grandi film», dei cine-documentari che grande linfa danno al mondo del cinema e della cultura in generale;

proprio questa espressione del cinema italiano, nonostante i titoli di merito e di pregio, cade spesso nell'oblio venendo meno al suo ruolo naturale e privilegiato di propulsore culturale;

valutato che:

tali risorse e potenzialità non dovrebbero essere disperse, ma sostenute e valorizzate soprattutto a vantaggio e nell'interesse delle nuove generazioni di giovani per la formazione culturale e didattica degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare e ad adottare interventi mirati, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare opportuni progetti, da considerarsi attività didattica, in sinergia con la cinematografia d'autore, atti a valorizzare le potenzialità didattiche delle opere filmi che e dei cine-documentari di pregio di giovani registi, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

G/2287/7/7 (testo 2)

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e *set* cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;

l'industria cinematografica produce, inoltre, una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta tuttavia da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

valutato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere – anche con interventi a carattere normativo – per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

G/2287/11/7 (già 3.10)

PETRAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali", premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese;

in particolare, l'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico deve promuovere una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate che siano al contempo collegate ai bacini di utenza e al territorio in cui sono collegate;

le sale cinematografiche sono e possono essere straordinari luoghi di aggregazione, in grado altresì di far convergere diverse discipline artistiche e di offrire prodotti culturali a tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni ambientali e sociali;

appare dunque necessario limitare l'eccessiva presenza sul territorio delle grandi multisala, che rischiano di proporre un'offerta cinematografica appiattita su standard e modelli qualitativi univoci;

impegna il Governo:

ad assicurare la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio cinematografico, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale d'*essai*;

a promuovere una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

a garantire la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la compresenza di attività multidisciplinari;

ad assicurare il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;

a promuovere lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;

a garantire l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio.

Art. 3.

3.2 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «cura la formazione professionale», aggiungere le seguenti: «favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e».

Art. 8.**8.12 (testo 2)**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche – qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – sono considerate "presidi culturali"».

1-ter. I soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche, considerate presidi culturali di cui al comma 1-bis, non sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale unica (IMU). Ai medesimi soggetti, per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è altresì riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo della tassa sui rifiuti (TARI), per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per il riconoscimento del carattere di "presidio culturale", di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta previste per i presidi culturali di cui al comma 1-bis e sono altresì stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento.

1-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

1-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter, valutato nel limite massimo di 18 milioni di euro per il 2017, 35 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9.

9.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito anche denominato "Consiglio superiore".

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della precedente lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicati ve inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 14, comma 3;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e comprovata capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tre componenti scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento degli altri compiti del Consiglio su-

periore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, negli altri articoli, sostituire le parole: «sentita la sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo», con le seguenti: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «il parere della sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo», con le seguenti: «il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo», con le seguenti: «ove richiesto dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».

Art. 11.

11.100

LA RELATRICE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "commisurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente".

11.101

LA RELATRICE

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: ", anche con riferimento ad amministrazioni diverse".

Art. 14.**14.0.1 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Credito di imposta per le imprese di distribuzione per l'acquisto di opere prodotte in lingua diversa)*

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto dei diritti e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una di minoranza linguistica riconosciuta.

2. Il decreto di cui all'articolo 19, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo, tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori sede di minoranze linguistiche riconosciute in base all'ultimo censimento.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5.»

Art. 19.**19.3 (testo 2)**

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

Art. 27.**27.0.2 (testo 2)**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e dell'educazione all'immagine)*

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo».

Art. 32.**32.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: "Commissioni parlamentari competenti per materia" con le seguenti: "Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari"

32.101

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura."

Art. 35.**35.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163" con le seguenti: "di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163";

alla lettera b), sostituire le parole: "mediante corrispondente finanziamento" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione".

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 5 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

AUDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN MERITO ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 312 (CRITERI PRIVATIZZAZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONE IN POSTE ITALIANE SPA)

Plenaria

249^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale delle Organizzazioni sindacali in merito all'atto del Governo n. 312, svolta oggi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato), già anticipato informalmente ai colleghi.

Precisa che si tratta di un testo aperto ai contributi e alle osservazioni dei componenti della Commissione: la prima parte contiene una serie di premesse che illustrano l'ambito e le finalità del provvedimento; sono poi proposte al Governo una serie di condizioni puntuali, come modificazioni del testo, che si ritengono essenziali. Infine, lo schema di parere contiene una serie di osservazioni, tra cui alcune di carattere più assertivo, in quanto relative a questioni di particolare rilievo.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime una valutazione negativa sullo schema di parere formulato dal relatore e presenta, a nome del proprio Gruppo, uno schema alternativo di segno contrario (pubblicato in allegato).

Nel ribadire le critiche all'impostazione eccessivamente accentratrice del provvedimento in esame, chiede quindi alcuni chiarimenti sullo schema di parere del relatore. In relazione alla condizione n. 2, paventa che la possibilità riconosciuta alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) di promuovere partecipazioni societarie, sia pure per sistemi logistici e intermodali, possa ripetere i guasti e gli abusi del passato.

Circa l'osservazione n. 8, ritiene che la possibilità di istituire uffici decentrati amministrativi in tutti i porti ricompresi in una AdSP possa ricreare la situazione di frammentazione attuale, con tanti centri di potere in ogni porto. Infine, in relazione all'osservazione n. 9, osserva il rischio che le città metropolitane possano essere sovra rappresentate nei comitati di gestione, nominando un rappresentante come comuni e un altro come capoluoghi di provincia.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) evidenzia l'opportunità di inserire nello schema di parere del relatore anche un richiamo esplicito alle concessioni di aree demaniali e banchine portuali che, come ribadito anche recentemente dal Consiglio di Stato, dovrebbero essere assegnate esclusivamente mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, in modo aperto e trasparente.

Segnala che si tratta di attività estremamente redditizie, diversamente da altri settori (ad esempio quello delle concessioni autostradali), per cui dovrebbe essere più agevole trovare soggetti disposti a partecipare.

Ricorda che la normativa europea in materia di concessioni inserisce il settore portuale tra quelli esclusi, ma sarebbe però auspicabile che il legislatore italiano facesse uno sforzo per aumentare la trasparenza e la competitività del sistema. Chiede quindi che il relatore tenga conto di questo aspetto nello schema di parere: pur esulando dalla delega, si tratta infatti di un tema strettamente connesso a quelli affrontati dallo schema in esame.

Rileva infine che, a fronte della volontà più volte ribadita con forza dal ministro Delrio di procedere nei vari settori (in particolare quello autostradale) ad assegnare le nuove concessioni solo mediante gara, vi sono spesso ritardi e inadempienze da parte delle strutture amministrative predisposte.

La senatrice ORRÙ (*PD*) ringrazia preliminarmente il relatore per l'attenzione riservata alla questione, posta anche da lei, di assicurare un'adeguata rappresentanza ai comuni capoluogo di provincia che ospitano porti ricompresi in una AdSP, ma che non erano già sede di una autorità portuale. Al riguardo, chiede di rafforzare la raccomandazione contenuta nell'osservazione n. 9 dello schema di parere trasformandola in una condizione esplicita.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) esprime una valutazione non favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore nella forma attuale. Rileva infatti che lo schema tende a conservare lo *status quo* del sistema portuale, le spinte localistiche e corporative dei vari operatori e degli attuali presidenti dei porti. Non risultano invece accolte le istanze, a suo avviso invece assai condivisibili, avanzate dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Ritiene quindi opportuno ribaltare la logica sottesa allo schema di parere al fine di favorire un vero ammodernamento del sistema portuale, superando le resistenze dell'attuale *cluster*.

È inoltre necessario accogliere anche le indicazioni fornite del Consiglio di Stato, in particolare in materia di assegnazione e rinnovo delle concessioni portuali, nel parere emesso lo scorso 26 giugno sul relativo schema di regolamento, parere di cui richiama i contenuti, improntati ai principi di una regolamentazione organica, uniforme, snella e aperta ai principi di trasparenza e concorrenza.

Segnala quindi nel dettaglio una serie di modifiche e integrazioni a suo avviso da apportare allo schema di parere del relatore. In materia di piani regolatori portuali, ritiene che non possano essere configurati in modo autonomo dagli strumenti urbanistici generali, tenuto conto che in materia vi sono norme diverse da regione e regione.

Condivide poi la possibilità delle regioni di chiedere proroghe per l'accorpamento delle attuali autorità portuali, ma chiede di inserire una

condizione affinché tali proroghe non superino sei mesi e siano gestite da un commissario.

Si unisce poi alla richiesta di inserire nello schema di parere un chiaro riferimento al nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia di concessioni portuali, da affidare esclusivamente tramite gara.

Suggerisce di consentire ai presidenti delle nuove AdSP di valutare, entro dodici mesi dalla nomina, se mantenere o meno i rapporti di lavoro con i dirigenti provenienti dalle vecchie autorità portuali.

Per quanto riguarda la possibilità delle AdSP di promuovere partecipazioni societarie in campo logistico e intermodale, propone che le partecipazioni siano solo di minoranza e riguardino attività logistiche e servizi intermodali ferroviari.

In materia di uffici amministrativi decentrati, ritiene che debba essere rimesso alla valutazione dei presidenti delle nuove autorità decidere dove istituire gli uffici e come organizzarli.

Per quanto riguarda il tavolo (o meglio la conferenza) nazionale di coordinamento delle AdSP, di cui alla condizione n. 7 e all'osservazione n. 12, chiede che l'organo possa verificare anche i piani di impresa attraverso specifiche relazioni redatte dalle singole AdSP e che l'attività del Ministro sia affiancata da un esperto o coordinatore di fiducia per il raccordo quotidiano con le autorità. Inoltre, non dovrebbe esservi un obbligo, ma solo una facoltà, di invitare alla conferenza i rappresentanti del *cluster* marittimo portuale.

Chiede poi di sopprimere la condizione n. 8, ripristinando il testo proposto dal Governo.

Con riferimento alle osservazioni, oltre alle questioni già segnalate, richiama il punto n. 3, di cui suggerisce la soppressione, ritenendo prematura la possibilità di modificare gli accorpamenti delle AdSP dopo soli tre anni.

In merito all'osservazione n. 5, chiede di precisare che le norme dei provvedimenti ivi richiamati non si applicano al personale dipendente delle AdSP, in quanto regolato da un contratto di lavoro di natura privatistica.

Propone altresì la soppressione dell'osservazione n. 9, in quanto modificherebbe i rapporti di forza all'interno del comitato di gestione. Analogamente chiede la soppressione dell'osservazione n. 10, non essendo a suo avviso possibile inserire i magistrati della Corte dei conti nel Collegio dei revisori, perché vi sarebbe sovrapposizione tra controllori e controllati.

Il relatore FILIPPI (*PD*) chiede al senatore Maurizio Rossi di chiarire quali siano le principali questioni sottese alle osservazioni da lui svolte in relazione allo schema di parere, dato l'alto numero dei punti richiamati.

Il presidente MATTEOLI osserva che le richieste di modifica e integrazione allo schema di parere del relatore avanzate dal senatore Maurizio Rossi sono molto ampie e comporterebbero in pratica la sostituzione quasi

integrale dello schema. Chiede pertanto al senatore di chiarire se intenda formalizzare una proposta di parere alternativa.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) precisa che non intende presentare uno schema di parere alternativo; ribadisce la valutazione non favorevole sulla proposta del relatore nel testo attuale e auspica pertanto che le sue richieste di modifica siano accolte.

Il senatore SONEGO (*PD*) esprime un giudizio favorevole sull'impostazione generale sullo schema di parere del relatore, segnalando tuttavia l'esigenza di una serie di modifiche.

In primo luogo, chiede che nelle premesse dello schema di decreto legislativo sia richiamato anche l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Propone poi di inserire una condizione soppressiva dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, dalle parole: «Le disposizioni» fino a: «statuti» (quarto periodo del comma). Rileva infatti che tale formulazione restringe le garanzie costituzionali riconosciute alle regioni a statuto speciale.

Condivide poi le preoccupazioni espresse dal relatore nell'osservazione n. 1 dello schema di parere, circa le procedure eccessivamente gravose per l'approvazione dei piani regolatori portuali, in quanto basata sull'intesa tra il presidente dell'AdSP e il sindaco o i sindaci dei comuni interessati. Tale intesa potrebbe infatti non realizzarsi e quindi vanificare la possibilità di approvazione del piano: occorre quindi una riflessione in merito, ma contesta la soluzione di configurare i piani regolatori portuali come varianti urbanistiche autonome dei piani regolatori generali, in quanto incostituzionale.

Per quanto riguarda l'osservazione n. 11, sul ruolo del tavolo di partenariato della risorsa mare, contesta l'obbligo dell'AdSP di motivare l'eventuale scelta di discostarsi dai pareri del tavolo, in quanto darebbe un eccessivo potere di veto e di condizionamento agli operatori portuali, riproponendo vecchie logiche corporative ormai superate.

Infine, condivide la richiesta di inserire nello schema di parere un richiamo esplicito al nuovo regolamento delle concessioni portuali e all'esigenza di assegnare queste ultime esclusivamente mediante gara europea.

Il senatore BORIOLI (*PD*) concorda con l'importazione generale dello schema di parere del relatore. Chiede anch'egli di inserire un richiamo all'assegnazione delle concessioni portuali mediante gara ad evidenza pubblica, nonché una osservazione più forte circa l'integrazione tra sistemi portuali e retroportuali, al fine di promuovere lo sviluppo di catene logistiche più ampie.

Ritiene inoltre opportuno segnalare l'esigenza di riprendere il processo per il conferimento di una vera autonomia finanziaria e fiscale alle AdSP, al fine di favorire lo sviluppo dei porti.

A seguito dell'accorpamento di diverse autorità portuali, rileva che si potrebbero avere differenze tra le contrattazioni di secondo livello del personale, per cui richiama l'esigenza di una armonizzazione.

Ritiene poi opportuno non subordinare il potere di ordinanza del presidente di AdSP sempre alla preventiva decisione del comitato di gestione: vi possono infatti essere situazioni di emergenza nelle quali intervenire.

Infine, a differenza del senatore Maurizio Rossi, ritiene giusta la previsione che dopo tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, se vi sono le condizioni si possa procedere alla revisione e all'ulteriore accorpamento delle AdSP, essendo auspicabile una sempre migliore integrazione del sistema. Per motivi connessi, reputa ugualmente positivo che l'AdSP possa istituire, a seconda delle esigenze, uffici amministrativi decentrati nei vari scali, il che diventa tanto più necessario quanto più grande è la circoscrizione dell'AdSP.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) rileva che sia il provvedimento in esame, sia molti altri emanati recentemente dal Governo, tra cui in particolare l'atto del Governo n. 309 di riforma dei servizi pubblici locali, sono stati oggetto di pesanti rilievi da parte del Consiglio di Stato.

Ritiene quindi che il Governo e la maggioranza debbano porsi seri interrogativi circa la correttezza dei provvedimenti normativi adottati.

Per quanto concerne il dibattito sui piani regolatori portuali, ricorda che una corretta pianificazione del territorio impone non solo valutazioni meramente tecniche, ma deve tener conto anche delle scelte e delle sensibilità amministrative degli enti territoriali coinvolti.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore. Anch'egli ritiene opportuna la possibilità, prevista nello schema, di rivedere dopo tre anni, i limiti territoriali delle AdSP ed eventualmente di procedere ad ulteriori accorpamenti, in modo da sottrarsi a spinte localistiche.

Ricorda che già oggi l'Autorità portuale di Gioia Tauro comprende anche il porto di Messina e abbraccia quindi un ambito interregionale. Questo potrebbe essere preso ad esempio anche per un futuro riaccorpamento delle AdSP osservando che vi possono essere aree omogenee dal punto di vista logistico i cui confini non coincidono necessariamente con il territorio di singole regioni.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), ad integrazione del precedente intervento, osserva a proposito dell'assegnazione delle concessioni portuali, che negli altri Paesi dell'Unione, trattandosi di settore esclusi, spesso non si procede tramite gara. Al fine di conciliare l'esigenza di avere procedure competitive con quella di snellezza amministrativa, propone di utilizzare le procedure di cui all'articolo 62 (procedura competitiva con negoziazione) e 64 (dialogo competitivo) del nuovo Codice degli appalti, che sono modalità competitive e ad evidenza pubblica, ma di tipo più semplificato.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) osserva che quelle procedure sono adatte nel caso in cui si proceda per la prima volta all'assegnazione di concessioni, mentre nel caso dei porti si interviene su situazioni già consolidate e molto più complesse.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) fa presente che negli altri Paesi dell'Unione europea le banchine e le aree portuali sono normalmente private e vengono quindi o vendute o affittate. Nel caso dell'Italia, si tratta invece di aree demaniali, che possono essere assegnate solo mediante concessione, il che impone la necessità di procedure competitive e trasparenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303),

premessi che:

– il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato contenuta nell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 che, al comma 1, lettera *f*), tra i principi e i criteri direttivi ha previsto anche la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

– lo schema in esame procede quindi ad un aggiornamento della legge n. 84 del 1994 che, in coerenza con quanto previsto nel Piano nazionale della portualità e della logistica approvato nell'estate del 2015, ridisegna l'assetto generale del sistema portuale italiano nell'intento di superarne la frammentazione e di trasformarlo nel punto di forza di un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica, passando da una dimensione tendenzialmente «monoscalo» ad una tendenzialmente «pluriscalo»;

– in particolare, si prevede l'accorpamento delle 24 Autorità portuali esistenti attraverso l'istituzione di 15 Autorità di sistema portuale (AdSP), che coordineranno un insieme di 54 porti e avranno sede nei porti centrali delle reti transeuropee di trasporto, definiti *core* dalla normativa europea (Regolamento (UE) n. 1315/2013);

– le Autorità di sistema portuale, individuate come centri amministrativi unici, avranno funzioni di coordinamento nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche aventi competenza sulle attività da realizzare nell'ambito portuale e assorbiranno tutte le funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo oggi attribuite alle Autorità portuali;

– parallelamente alla concentrazione delle competenze, con il provvedimento in esame si intendono introdurre elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali, attraverso l'implementazione dello «Sportello unico doganale e dei controlli» per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle merci,

il rafforzamento della valenza del piano regolatore di sistema portuale, la semplificazione della struttura organizzativa e decisionale delle Autorità di sistema portuale;

ritenuto che:

– le linee generali della suddetta riforma sono ampiamente condivisibili e deve pertanto procedersi sollecitamente alla loro attuazione, anche per dare finalmente risposta alle istanze provenienti dai vari soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo-portuale, superando la situazione di frammentazione, debolezza e incertezza che ha finora contrassegnato il settore;

– al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, occorre introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni, riaffermando la specificità dei piani regolatori portuali rispetto agli strumenti urbanistici generali;

– appare necessario favorire la costituzione in tempi rapidi delle nuove Autorità di sistema portuale e la nomina dei rispettivi presidenti, per porre fine alle gestioni commissariali che interessano numerosi scali nazionali ripristinando così, nel breve termine, le condizioni di pieno funzionamento operativo e, nel medio-lungo termine, ponendo le basi per un rilancio complessivo del sistema portuale italiano, anche attraverso l'acquisizione di nuove professionalità e competenze sul mercato interno ed europeo;

– al tempo stesso, occorre tenere nella giusta considerazione peculiari esigenze di carattere amministrativo e operativo che possono manifestarsi in alcuni porti, consentendo, a fronte di motivate richieste delle Regioni, un termine di proroga congruo per l'avvio del nuovo sistema negli scali interessati, tenendo comunque conto del parere espresso in merito dal Consiglio di Stato e delle necessità già richiamate di attuazione della riforma;

rilevato che:

– la realtà portuale italiana, per ragioni geografiche, storiche ed economiche, si presenta assai articolata e diversificata; pertanto, una riforma che intenda rilanciare in modo adeguato il settore della portualità nazionale deve porsi necessariamente come obiettivo la creazione di un «sistema di sistemi portuali», al fine di contemperare, da un lato, l'obiettivo di garantire una comune cornice normativa e regolatoria e un unico indirizzo strategico in materia e, dall'altro, l'esigenza di non soffocare ma di esaltare le vocazioni dei singoli scali e dei territori nei quali essi si inseriscono, al fine di rendere il sistema realmente competitivo rispetto alla concorrenza internazionale;

– in particolare, è essenziale agevolare finalmente l'integrazione tra i sistemi portuali e la complessiva catena logistica e trasportistica nazionale, consolidando e potenziando i collegamenti intermodali tra i porti, i retroporti e gli interporti, in una logica tesa a valorizzare le potenzialità e le sinergie dei territori regionali e locali. Al fine di favorire tali processi, appare quindi utile ribadire in maniera più esplicita l'esigenza di raccordo e di sinergia tra i diversi livelli di governo statale e periferico, sia sul piano giuridico che applicativo;

– dal punto di vista giuridico, alla luce anche di quanto previsto nella norma della legge delega precedentemente richiamata, nello schema di decreto occorre tenere conto del ruolo e delle attribuzioni delle regioni a statuto ordinario e, in particolare, di quelle a statuto speciale, che nell'attuale assetto costituzionale hanno nelle materie portuali una competenza concorrente con lo Stato;

– dal punto di vista applicativo, nel definire gli ambiti territoriali delle nuove Autorità di sistema portuale, lo schema di decreto non sembra considerare in maniera adeguata alcune rilevanti situazioni di carattere locale. In primo luogo, nelle circoscrizioni delle nuove Autorità non sono più inclusi alcuni porti che erano già inseriti nelle precedenti Autorità portuali: senza tale inclusione, questi scali sono però destinati a un inevitabile declino, con grave pregiudizio per le comunità locali;

– in secondo luogo, nelle nuove circoscrizioni delle Autorità, mancano alcuni porti, individuati come nodi della rete transeuropea globale (*comprehensive*) di trasporto TEN-T. Si tratta in genere di porti regionali, sui quali lo Stato non ha competenza: sarebbe però auspicabile che lo Stato e le Regioni interessate promuovessero, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 6, comma 16, della legge n. 84 del 1994, come modificata dallo schema in esame, il loro inserimento nel territorio delle Autorità di sistema portuale;

– parimenti, per i porti di interesse nazionale ubicati presso capoluoghi di provincia ma che non sono sedi di Autorità portuali, non si è prevista né un'adeguata rappresentanza nel Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, né l'istituzione di un ufficio amministrativo periferico della stessa Autorità, con il rischio di creare gravi problemi di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e di funzionamento amministrativo per gli scali;

– in termini più generali, in tutti i porti ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale che non sono sede di Autorità portuale, risulta comunque essenziale assicurare la presenza di un presidio amministrativo decentrato, anche minimo, delle nuove Autorità, affinché le imprese e i lavoratori portuali abbiano un'interfaccia diretta per il disbrigo delle pratiche amministrative più urgenti e la risoluzione rapida dei problemi operativi che si producono nell'attività quotidiana dei porti;

– appare in ogni caso assai opportuna la previsione inserita nello schema di decreto in esame all'articolo 6, comma 15, della legge n. 84, relativamente alla possibilità, decorsi tre anni dalla di entrata in vigore del provvedimento, di ridurre ulteriormente il numero delle Autorità di si-

stema portuale, valutate le interazioni tra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico. Esistono infatti alcune regioni che, pur avendo più di un'Autorità di sistema portuale sul loro territorio, potrebbero in tempi verosimilmente brevi confluire in un'unica piattaforma logistica, giustificando così l'accorpamento delle Autorità;

– nell'ambito portuale operano una pluralità di soggetti pubblici e privati, portatori di istanze e interessi legittimi, ma spesso variegati e contrapposti, che hanno provocato sovente in Italia sovrapposizioni e conflitti, con una complessiva perdita di competitività del sistema. Si è quindi fatta pressante negli ultimi anni l'esigenza di introdurre forme più efficaci di raccordo e indirizzo strategico, non solo a livello nazionale, ma anche all'interno dei singoli contesti portuali;

– appare pertanto apprezzabile la disposizione dell'articolo 8 del provvedimento in esame, tesa al rafforzamento dei poteri di coordinamento delle Autorità portuali di sistema rispetto ai diversi enti amministrativi operanti nei porti e al conseguente accentramento presso di esse delle funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo già attribuite alle Autorità portuali. Al tempo stesso, occorre garantire, in un approccio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato, la salvaguardia del ruolo delle altre amministrazioni pubbliche alle quali la legislazione europea e nazionale affidano specifiche competenze in campo portuale;

– in questo contesto, occorre evidenziare in primo luogo il richiamo al rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti inserito nell'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n. 84 del 1994, come riformulato dall'articolo 9 dello schema di decreto in esame, in ossequio alle specifiche funzioni affidate all'Autorità dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, per quanto attiene alla garanzia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali;

– è inoltre meritevole di particolare apprezzamento la semplificazione operata dall'articolo 18 dello schema di decreto, che istituisce lo Sportello unico doganale e dei controlli sotto l'egida dell'Agenzia delle dogane, al quale sono attribuiti, oltre ai compiti già affidati allo Sportello unico doganale, anche la competenza e i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, nonché il coordinamento su tutti i procedimenti disposti in tale ambito da altre amministrazioni od organi dello Stato (eccetto quelli disposti dall'Autorità giudiziaria o svolti dalle forze di sicurezza o di polizia). Al fine di garantire il corretto esercizio di tale coordinamento ed evitare potenziali sovrapposizioni ed incertezze applicative, potrebbe comunque essere opportuno precisare che le specifiche funzioni di coordinamento attribuite dall'articolo 18 allo Sportello unico (e quindi all'Agenzia delle dogane) restano escluse dal coordinamento affidato all'Autorità di sistema portuale dal citato articolo 8 dello schema, ferma restando l'esigenza di una stretta sinergia tra le due amministrazioni, specie al fine di adottare le soluzioni organizzative più utili a garantire un efficiente funzionamento dei singoli scali portuali;

– con riferimento al regime giuridico del personale delle Autorità di sistema portuale, occorre conciliare l'appartenenza ai ruoli della pubblica amministrazione, conseguente alla natura di ente pubblico dell'Autorità, con i necessari elementi di flessibilità operativa che hanno finora contraddistinto l'attività di tale personale e che l'esperienza ha dimostrato essere indispensabili per un corretto svolgimento dei compiti affidati. Ciò anche al fine di rimuovere quegli elementi di «antinomia non risolvibile sul piano interpretativo» evidenziati dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo in esame;

– a tal fine, il richiamo alla legge n. 70 del 1975 e al decreto legislativo n. 165 del 2001 inserito dallo schema nell'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994 dovrebbe essere limitato alle disposizioni espressamente richiamate nella legge stessa e ai principi ed obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. In tal modo, si risolverebbe anche l'antinomia rilevata nel citato parere del Consiglio di Stato, rendendo il nuovo comma 5 dell'articolo 6 compatibile con il comma 6 dell'articolo 10 della medesima legge n. 84, che afferma che il rapporto di lavoro del personale delle Autorità è di diritto privato e regolato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

– per quanto concerne alcune specifiche funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale (quelle di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della legge n. 84), occorre ribadire che l'esercizio delle stesse può essere affidato esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

– sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, appare del tutto condivisibile la scelta dello schema di decreto di ribadire, in termini rigorosi, il divieto per le Autorità di sistema portuale di assumere partecipazioni in società per lo svolgimento di operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Tuttavia, è ugualmente necessario mantenere la possibilità per le Autorità, anche attraverso partecipazioni societarie, di concorrere a iniziative tese a promuovere la realizzazione di collegamenti logistici e intermodali, a beneficio del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 201 del 2011;

– appare condivisibile la semplificazione proposta nel provvedimento in esame per le nomine del Presidente dell'Autorità di sistema portuale, mediante l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, mantenendo comunque il regime generale previsto dalla legge n. 14 del 1978;

– con riferimento alla figura del Segretario generale, la nuova connotazione come organo monocratico e non più solo come dirigente preposto alla segreteria tecnico-operativa rischia di creare uno squilibrio di poteri e competenze all'interno dell'Autorità di sistema portuale, con potenziali sovrapposizioni con la figura del Presidente. Appare quindi opportuno mantenere l'attuale struttura organizzativa del Segretariato generale,

fermo restando il ruolo di dirigente apicale della struttura amministrativa dell’Autorità attribuito al Segretario generale;

– è indispensabile che il Tavolo (che, alla luce del parere del Consiglio di Stato, deve essere denominato più esattamente «la Conferenza») nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale sia presieduto direttamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trattandosi della sede nella quale si determinano le scelte di indirizzo strategico del sistema portuale, ad esempio in materia di investimenti e allocazioni di risorse, che presuppongono necessariamente un potere di coordinamento e un’assunzione di responsabilità politica al massimo livello. Inoltre, al fine di garantire la continuità di funzionamento del Tavolo, si ravvisa l’opportunità di istituire anche una segreteria tecnica di supporto;

– per ragioni speculari, è opportuno consentire la partecipazione al Tavolo di coordinamento nazionale anche delle organizzazioni datoriali e sindacali di livello nazionale rappresentative del *cluster* marittimo portuale (con particolare riguardo alle rappresentanze delle categorie effettivamente e direttamente operanti in porto). Al fine di valorizzare il loro contributo, le varie organizzazioni possono essere invitate di volta in volta in relazione alla competenza sugli argomenti all’ordine del giorno;

– allo scopo di valorizzare e rafforzare il ruolo propositivo e consultivo del Tavolo di partenariato della risorsa mare, appare opportuno elencare in maniera più articolata e puntuale i componenti – tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitati portuali delle Autorità portuali – e prevedere espressamente che, su tutti gli atti sottoposti alla sua consultazione, sia in fase ascendente che discendente, il Tavolo si esprima mediante pareri obbligatori ma non vincolanti;

– occorre rafforzare la funzione di controllo di legalità del Collegio dei revisori dei conti, inserendo come Presidente una figura scelta tra i magistrati contabili;

– il «sistema duale» di governo dei porti disegnato dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 84 del 1994, basato sulla divisione delle competenze (e sulla collaborazione) tra Autorità portuale e Autorità marittima ha avuto grandi meriti per lo sviluppo del sistema portuale italiano, ma nella sua applicazione pratica ha anche mostrato una serie di limiti e di incertezze che richiederebbero un chiarimento e una migliore specificazione delle reciproche competenze delle due Autorità. Si tratta però di una questione assai complessa, che richiede un’ampia riflessione, alla luce anche della prassi internazionale consolidata e in particolare della normativa e della giurisprudenza europee;

– lo schema in esame, tuttavia, intervenendo su un ambito molto specifico e ben delimitato, non costituisce la sede più appropriata per tali valutazioni. Di conseguenza, appare opportuno non intervenire in questa fase sulla vigente disciplina del citato articolo 14, comma 1, della legge n. 84 e sopprimere quindi le modifiche introdotte al riguardo dallo schema in esame;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte con i principali soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.»;

2) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, le parole: «, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «essa può inoltre assumere partecipazioni, anche a carattere societario, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

3) all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: «1-*bis*) Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l'AdSP istituisce un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le sopresse Autorità, con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP può istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale.»;

4) all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo restando il regime generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14»;

5) all'articolo 10, comma 1:

– le lettere a) e b) sono soppresse;

– la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 2, la parola: «portuale» è sostituita dalle seguenti: «di gestione»; le parole: «presidente, tra esperti» sono sostituite dalle seguenti: «presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale e»; e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché nelle materie amministrativo-contabili»;

– alla lettera e), il n. 1) è soppresso e al n. 2), le parole: «autorità di sistema portuale e degli uffici territoriali portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all'art 6-*bis* della presente legge»;

6) conseguentemente, l'articolo 10, comma 2, è soppresso;

7) all'articolo 12, comma 1, il capoverso Art. 11-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 11-ter (*Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP*)
– 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale. La Conferenza è presieduta dal Ministro ed è composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata.

2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo-portuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.»;

8) all'articolo 14, comma 1, lettera a), le parole da: «e infine sono aggiunti» fino alla fine della lettera sono soppresse;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1 dello schema in esame, in relazione alle nuove procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali, si esorta con forza il Governo ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'iter amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo. A tal fine, valuti il Governo la possibilità di configurare i piani regolatori portuali come varianti urbanistiche autonome dei piani regolatori generali, ferma restando la necessaria compatibilità e coerenza con gli stessi;

2) con riferimento all'Allegato A dello schema in esame, richiamato dall'articolo 5, comma 2, si raccomanda di integrare l'elenco con le circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale, inserendo al n. «3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE» anche il porto di Capraia, già ricompreso nell'Autorità portuale di Livorno, Capraia, Rio Marina;

3) con riferimento al medesimo elenco di cui all'allegato A e alla procedura di revisione e accorpamento delle Autorità di sistema portuale prevista dall'articolo 6, comma 15, della legge n. 84 del 1994, come modificato dallo schema in esame, valuti il Governo la possibilità, d'intesa con le Regioni interessate e sulla base della valutazione dei dati commerciali e logistici, di procedere, entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, all'accorpamento, in unico ente per ciascuna Regione, delle Autorità di sistema portuale della Liguria, della Puglia e della Sicilia, al fine di valorizzare le strette interazioni logistiche già esistenti;

4) sempre in relazione all'elenco di cui all'allegato A e alla possibilità di modificare i limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale introdotta dal provvedimento in esame nell'articolo 6, comma 16, della legge n. 84, si segnala al Governo l'opportunità di promuovere, d'intesa con le Regioni interessate, l'inserimento nelle nuove Autorità anche dei seguenti scali, classificati come porti della rete transeuropea globale (*comprehensive*) di trasporto TEN-T (Regolamento (UE) n. 1315/2013): Carloforte, Gela, La Maddalena, Monfalcone, Palau, Porto Levante e Siracusa;

5) si raccomanda di limitare il richiamo alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inserito nell'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994 alle disposizioni espressamente richiamate nella legge stessa e ai principi, ed obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità;

6) con riferimento alle modifiche apportate al comma 6 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, appare opportuno ribadire che il personale dirigenziale e non dirigenziale delle nuove Autorità di sistema portuale deve essere assunto mediante procedure selettive, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza;

7) per quanto concerne le modifiche inserite nel comma 11 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, si raccomanda al Governo di specificare che l'esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale di cui al precedente comma 4, lettere b) e c), deve essere affidato esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

8) in relazione all'articolo 6 dello schema, che istituisce gli uffici portuali territoriali, nel ribadire l'esigenza che le Autorità di sistema portuale possano istituire uffici amministrativi decentrati (eventualmente, ma non necessariamente, di livello equiparato agli uffici portuali territoriali) in tutti i porti facenti parte dell'ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare un presidio amministrativo e un contatto diretto con gli operatori portuali, si raccomanda una particolare attenzione alla situazione specifica dello scalo di Porto Torres che, in ragione della sua notevole rilevanza commerciale e dell'elevato volume di traffici, richiede l'indispensabile presenza di una struttura periferica dell'Autorità portuale di sistema, per gestire in maniera adeguata tutti gli aspetti amministrativi e operativi ed evitare così perdite di efficienza e competitività dello scalo;

9) all'articolo 9, che istituisce il Comitato di gestione, si raccomanda di prevedere che alle sedute del Comitato siano invitati anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Il rappresentante dovrebbe essere designato dal sindaco e avere diritto di voto limitato alle materie di competenza del porto rappresentato;

10) all'articolo 11, appare necessario potenziare fortemente il controllo di legalità di competenza del Collegio dei revisori dei conti, prevedendo che, dei tre componenti previsti, il Presidente sia scelto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fra i magistrati contabili, e uno degli al-

tri due sia nominato su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

11) all'articolo 12, comma 1, nel nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 84 che istituisce il Tavolo di partenariato della risorsa mare, si sottolinea l'opportunità di individuare con precisione (tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitali portuali delle Autorità portuali), l'elenco dei componenti del Tavolo, le cui modalità di designazione e di funzionamento devono essere stabilite con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Tavolo deve avere funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nel rispetto degli indirizzi generali contenuti nel Codice europeo di Condotta sul partenariato di cui al Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, che esercita mediante pareri non vincolanti. Qualora l'Autorità intenda discostarsi dai pareri, è comunque tenuta a darne motivazione. I pareri dovrebbero riguardare: l'adozione del piano regolatore di sistema portuale; l'adozione del piano operativo triennale; la determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale nonché la tematica relativa all'organizzazione del lavoro in porto; in tal caso la composizione del tavolo deve essere integrata dai rappresentanti dei lavoratori delle AdSP; il progetto di bilancio preventivo e consuntivo; la composizione degli accordi contrattuali relativi al personale dell'Autorità (articolo 9, comma 5, lettera l), dello schema).

Infine, laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscono più porti centrali (*core*) delle reti TEN-T, già sedi di Autorità portuali, presso ognuno di essi dovrebbe essere istituito un analogo Tavolo del *cluster* marittimo, sulla base di un regolamento stabilito dall'AdSP, di concerto con il Tavolo di partenariato della risorsa mare ed in coerenza con i principi del Codice europeo di condotta partenariale;

12) al medesimo articolo 12, comma 1, laddove si inserisce nella legge n. 84 il nuovo articolo 11-*ter* che istituisce il Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, ferma restando la necessità di apportare le modificazioni già indicate nella condizione 7) (ridenominazione del Tavolo come «Conferenza» e attribuzione della presidenza al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), al fine di garantire la continuità di funzionamento del nuovo organo, si segnala l'opportunità di istituire anche una segreteria tecnica di supporto.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CIOFFI E SCIBONA SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 303**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto del Governo n. 303),

premessi che:

il quadro normativo di riferimento in materia portuale è contenuto nella legge n. 84 del 1994 che ha introdotto, in sostituzione del precedente modello organizzativo basato su porti interamente pubblici, un nuovo modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali, e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate ai privati;

punto cardine della legge è rappresentato dalla istituzione delle Autorità portuali, cui sono affidate attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza. Inoltre, spettano alle Autorità la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, di servizi di interesse generale. Alle Autorità portuali è attribuita inoltre una parziale autonomia finanziaria, mediante entrate proprie che sono costituite dalle tasse portuali (corrispettivo dei servizi generali prestati all'utenza), nonché dai canoni dovuti dalle imprese per le autorizzazioni e le concessioni demaniali loro rilasciate. La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, co. 982, legge n. 296 del 2006), nella prospettiva di conferire alle Autorità piena autonomia finanziaria e gestionale, ha confermato loro l'attribuzione del gettito della tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate, ed ha loro riconosciuto l'autonoma riscossione di tasse erariali di imbarco e sbarco e della tassa di ancoraggio;

la legge 84 del 1994 ha innovato fortemente il modello istituzionale precedente ed ha consentito ai porti italiani di intercettare i crescenti traffici in transito nel bacino del mediterraneo dando luogo a tassi di crescita importanti anche da un punto di vista comparativo con gli altri porti europei. Al tempo stesso, ha consentito di attrarre un consistente flusso di investimenti esteri da parte dei maggiori operatori internazionali del termi-

nalismo portuale e del trasporto marittimo. Nonostante la dottrina pressoché unanime concordi nell'affermare che il modello di *governance* introdotto dalla legge n. 84 si sia rivelato in grado di garantire il necessario sviluppo del settore portuale nazionale, è da alcuni anni evidente che esso necessita di una rivisitazione, al fine di incrementare l'efficienza e, dunque, il potenziale concorrenziale degli scali nazionali, i quali registrano ormai da tempo una netta flessione a favore non solo dei porti nord-europei, ma anche dei diretti concorrenti operanti nel bacino del Mediterraneo e, soprattutto, dei porti del Medio oriente in continuo ed esponenziale sviluppo;

si è infatti determinato uno spostamento del baricentro della produzione delle merci verso i Paesi dell'Oriente, e in particolare verso la Cina, l'India e il Giappone, paesi che veicolano attraverso le rotte marittime le loro produzioni sui mercati occidentali. Questa ingente mole di traffico risulta prevalentemente intercettata dai porti del Nord Europa, che hanno conosciuto una forte espansione commerciale, mentre gli scali italiani, anche a causa di limiti normativi e infrastrutturali, non hanno potuto giovare, se non in minima parte, di tale crescita;

il terzo rapporto annuale «*Italian Maritime Economy*», realizzato da «Studi Ricerche per il Mezzogiorno» (Srm), presentato a Napoli nel mese di giugno 2016, evidenzia che il sistema portuale italiano mantiene una posizione di rilievo nell'ambito del Mediterraneo, in termini di volumi di merci movimentate, ma attraversa una fase di stallo. L'Italia è terza in Europa nel 2015 per traffici gestiti, con 473 mln di tonnellate di merci e 10,2 mln di TEU movimentati, cifre che segnalano una leggera crescita rispetto agli ultimi tre anni, con una situazione però ancora lontana dai livelli pre-crisi. Il Paese resta comunque primo nell'UE per trasporto di merci in *Short Sea Shipping* nel Mediterraneo e nel Mar Nero con 240 mln di tonnellate di merci trasportate (il 33,5 per cento del totale). Per quanto riguarda i porti del Mediterraneo, mentre continua la crescita del porto di Tangeri, in Italia, Gioia Tauro ha movimentato circa 2,5 milioni di TEU (in calo del 14 per cento sul 2014), Genova ne ha movimentati 2,2 milioni (+3,2 per cento), La Spezia 1,3 milioni (-0,2 per cento), Livorno (780mila; +35,2 per cento), Venezia (560mila, +22,9 per cento) e Salerno (359mila; +12,3 per cento). Il focus sul Mezzogiorno indica che i 12 porti dell'area movimentano il 41,4 per cento del totale del traffico container italiano e il 45,3 per cento del traffico complessivo di merci;

il *Global Competitiveness Index* 2014-2015 del World Economic Forum, ha collocato le infrastrutture portuali italiane al 55° posto nella graduatoria di competitività, a fronte del 9° posto della Spagna, del 23° posto del Portogallo, del 32° della Francia, del 49° della Grecia e del 51° della Croazia. Tra gli elementi di debolezza del sistema portuale italiano, assumono rilievo la carenza di infrastrutture fisiche, arretrate rispetto agli standard europei; la perdita di competitività del sistema portuale nel sistema del transhipment; l'incremento delle quote di mercato dei sistemi portuali del Nord Europa sui traffici tra paesi extra-UE ed Italia. Tra le potenzialità del sistema portuale italiano, assumono rilievo la

possibilità di costituire un nuovo gateway di ingresso da Sud per le merci con origine/destinazione i Paesi/regioni dell'Europa continentale, dalla Svizzera, all'Austria e alla Baviera, nonché le opportunità offerte dalle economie in forte crescita della sponda Sud-occidentale ed orientale del Mediterraneo;

considerato che:

una riflessione da parte del Parlamento sugli aspetti nevralgici della legge n. 84, al fine di superare le criticità registrate in questi anni e di apportare tutti i possibili miglioramenti, è apparsa quindi di particolare importanza sin dalla XIV Legislatura. Nella XVI Legislatura si è svolto un ampio dibattito sulla riforma della legge n. 84 del 1994, culminato con l'approvazione, da parte del Senato, di un disegno di legge di riforma dell'ordinamento portuale nel settembre 2012, il cui *iter* è stato successivamente interrotto alla Camera dei deputati dalla conclusione anticipata della Legislatura;

nella Legislatura in corso l'8^a Commissione ha esaminato due disegni di legge recante «Riforma della legislazione in materia portuale» (A.S. 120, di cui l'Assemblea ha anche deliberato l'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato l'11 settembre 2013, esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 370), che riproducono il contenuto del disegno di legge già approvato dal Senato in prima lettura nella precedente Legislatura. L'*iter* del provvedimento si è interrotto in data 24 marzo 2015, a seguito della tardiva trasmissione della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha verificato negativamente e censurato per mancanza di copertura finanziaria una serie di disposizioni del testo. Il ritardo nella trasmissione ha impedito alla 8^a Commissione di procedere con l'esame dei provvedimenti predetti, posto che la Commissione Bilancio aveva richiesto la medesima relazione il 12 giugno 2014;

appare evidente l'atteggiamento ostruzionistico del Governo, sia del Ministero dell'economia e delle finanze che di quello delle infrastrutture e dei trasporti, che non avendo predisposto per tempo la relazione tecnica, hanno impedito alla Commissione di procedere con l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di riforma dell'ordinamento portuale;

successivamente, il Governo, con la legge 7 agosto 2015, n. 124, ha previsto, all'articolo 8, comma 1, lettera f), una delega volta a prevedere la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema, nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti;

ritenuto che:

nonostante una posizione geografica favorevole e la incontestata presenza di eccellenze, il sistema portuale nazionale stenta ad affermarsi

sul piano internazionale. A ciò contribuiscono tre ragioni caratterizzanti: la prima è legata alla percezione di una scarsa affidabilità del sistema portuale e logistico italiano da parte degli operatori internazionali; la seconda è rappresentata dalla difficoltà costante negli anni di definire un indirizzo nazionale della politica dei trasporti; la terza ragione è riconducibile alla frammentazione della struttura portuale italiana;

l'incapacità di «fare sistema», nel senso di «mettersi in rete» in modo da favorire le sinergie e affrontare la competizione internazionale impedisce al sistema portuale del nostro Paese di esprimere appieno le proprie capacità. L'ultimo decennio ha dimostrato come la maggior parte dei porti italiani si sia essenzialmente concentrata sull'obiettivo di valorizzare un po' tutte le proprie vocazioni, con l'intento, in parte comprensibile, di non perdere alcuna occasione «di mercato» e di mantenere la flessibilità necessaria ad adattarsi ai rapidi mutamenti;

il carattere asistemico della portualità nazionale, almeno per quanto attiene alla programmazione e realizzazione delle opere infrastrutturali, è un indice significativo dello scostamento che si è venuto a determinare tra la realtà operativa degli enti preposti alla regolazione dei porti e la finalità della Legge n. 84 del 1994, la quale dichiaratamente all'articolo 1 fa riferimento al riordino dell'ordinamento portuale per adeguarlo «agli obiettivi del piano generale dei trasporti». Quando ci si chiede perché i porti italiani continuano a crescere a ritmi inferiori rispetto ai loro omologhi spagnoli e, soprattutto, del Mar del Nord, occorre riflettere sul dato che vi è, anzitutto, un problema di pianificazione, solo in parte affrontato nel Piano nazionale della portualità e della logistica approvato nell'estate 2015. La scarsa incisività della pianificazione italiana non favorisce il coordinamento tra gli attori istituzionali e gli operatori industriali dell'intero settore dei trasporti, ma, al contempo, incrementa il rischio di dispersione di risorse e di investimenti;

le ragioni che rendono oggi conveniente ad un *container* proveniente dall'Est asiatico raggiungere, ad esempio, Monaco di Baviera via Anversa, via Rotterdam o via Amburgo invece che via Genova, nonostante i maggiori chilometri da percorrere, non vengono affrontate dalla riforma del Governo. Restano insolute le criticità legate all'obsolescenza delle infrastrutture portuali italiane, che rende impossibile negli scali nazionali lavorare in modo competitivo navi da 12.000 TEU; all'obsolescenza delle infrastrutture ferroviarie italiane, che impediscono la realizzazione di servizi ferroviari efficienti per l'impossibilità di organizzare moduli ferroviari adeguati; alla minore efficienza delle operazioni e dei servizi svolti, in terra e in mare, anche in ragione dell'inadeguatezza delle infrastrutture; all'incapacità del nostro sistema trasportistico e logistico di organizzare in modo efficiente e competitivo la movimentazione delle merci, fenomeno, quest'ultimo, senza dubbio non attribuibile al mancato adeguamento dei valichi ferroviari, tenuto conto dell'efficienza dei flussi in senso inverso;

quello che sembra sfuggire nell'operazione di rilancio del sistema portuale italiano è che la competizione non avviene soltanto tra i singoli

porti, ma con essi entra in gioco l'intero territorio che li circonda e tutti i servizi connessi al porto. In un porto moderno non vi è soluzione di continuità tra ciò che avviene in mare e ciò che avviene a terra. È l'insieme delle attività marittimo-portuali svolte in un porto che attrae o scoraggia i potenziali utilizzatori. Se da un lato vi è molto da fare in termini di infrastrutture, trasporti e logistica, e quindi di programmazione/pianificazione, molto può essere fatto anche intervenendo sulle attività e i servizi portuali «oltre banchina»;

rilevato che:

le linee generali della riforma della legge 84, introdotte con le disposizioni di delega recate dalla legge 124 del 2015, appaiono: a) controproducenti rispetto allo sviluppo della portualità e della logistica; b) finalizzate a porre i porti sotto il controllo del potere centrale e ad escludere le Regioni e gli Enti locali dal governo dei porti, a ridurre la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, dei territori e degli operatori marittimi da scelte che li coinvolgono direttamente e territorialmente; c) scollegate dai piani e dalla programmazione comunitaria, quasi ignorando che il futuro della portualità italiana non può che essere di livello europeo, ovvero in grado di competere globalmente;

tra gli aspetti critici della nuova disciplina proposta, occorre principalmente rilevare che non si è colta l'occasione, a distanza di più di venti anni, per dare completa attuazione del dettato dell'articolo 18 della legge 84 del 1994, così come evidenziato dal Consiglio di Stato, con il parere n. 1505 del 27 giugno 2016. Il Consiglio ha messo in evidenza tre essenziali criticità: la necessità di evitare di replicare, seppur con l'aggiornamento dell'obbligo di pubblicità, la vigente disciplina, ormai obsoleta e inadeguata, delle concessioni di aree e banchine comprese nell'ambito portuale, risalente al regolamento per la navigazione marittima del 1952; la mancata fissazione dei livelli minimi dei canoni dovuti dai concessionari; la mancata individuazione dei criteri per la durata delle concessioni;

anche e soprattutto nel generale contesto della riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente la *governance* delle autorità portuali, sarebbe stato opportuno prevedere l'adozione di una vera procedura competitiva per l'affidamento ed il rinnovo delle concessioni, modellata secondo i moderni e ormai ineludibili principi dell'evidenza pubblica, aprendo così i porti alle opportunità di investimento in una logica non di mera perpetuazione dell'esistente, ma di incentivazione ad una maggiore efficienza da parte dei concessionari;

sempre con riferimento alle concessioni di aree e banchine, occorrerebbe introdurre previsioni volte a stabilire che, in caso di gravi o persistenti violazioni dei compiti affidati al Presidente dell'Autorità di sistema in merito agli accertamenti di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, della legge n. 84 del 1994 – al fine di verificare il permanere dei requisiti per la concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di atti-

vità –, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa adottare provvedimenti di revoca della nomina;

Lo schema di decreto legislativo in esame modifica, sotto forma di novella, molti articoli della legge n. 84 del 1994. La principale innovazione dello schema di decreto legislativo è l'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP) – operata dall'articolo 5 dello schema di decreto che sostituisce l'art. 6 della legge n. 84 del 1994. Le 15 nuove AdSP accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno pertanto le attuali 24 Autorità portuali, che ricomprendono attualmente per lo più i porti in cui sono istituite. Si delinea un nuovo modello di *governance*, in cui alle Autorità sono attribuite funzioni di raccordo nei confronti di tutte le amministrazioni aventi competenza sulle attività in ambito portuale e di avvalimento, nell'esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, anche degli uffici territoriali portuali (articolo 6). Si procede, inoltre, agli articoli 7 e 8, alla rivisitazione della struttura organizzativa facente capo all'Autorità di Sistema portuale e, all'articolo 9, alla definizione di una più ristretta composizione del Comitato di gestione;

gli interventi sulla *governance* del sistema portuale, però, al di là della pur condivisibile riduzione del numero dei vertici territoriali di governo dei porti non restituiscono l'immagine di una riforma permeata di visione strategica, con il risultato che la riorganizzazione si traduca, come evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, in un «mero accorpamento aritmetico di enti di Governo». A ciò occorre aggiungere, inoltre, che, nell'ambito della riorganizzazione, non risultano più inclusi nelle circoscrizioni delle nuove Autorità di Sistema alcuni porti che erano già inseriti nelle precedenti Autorità portuali, con l'effetto di destinare tali scali ad un inevitabile declino, con grave pregiudizio per il tessuto economico e produttivo delle comunità locali coinvolte;

con riguardo alle nomine, lo schema di decreto prevede che il Presidente dell'AdSP è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate (articolo 8), superando la complessa procedura di nomina che più volte ha comportato ripetute e durature situazioni di stallo e relativi commissariamenti (in molti casi ancora in atto). Non viene più previsto, infatti, che il nome del candidato debba essere proposto nell'ambito di una terna di esperti, da comunicare al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, né rimane la possibilità di richiedere una seconda terna di candidati con atto motivato da parte del Ministro. La nuova disposizione prevede, invece, che in caso di mancata intesa si applichi la procedura di cui all'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, ossia la norma che disciplina l'ipotesi del dissenso in sede di Conferenza di servizi, senza però adeguare il rinvio all'imminente riforma dell'istituto della conferenza di servizi;

per quanto riguarda i requisiti per la nomina, il Presidente è scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. La Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, ha evidenziato nel parere reso che rispetto alla disciplina attualmente vigente non è più previsto che la nomina a presidente avvenga tra «esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale», ma tra «soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale» nei medesimi settori. Pertanto, la modifica in questione, secondo i giudici di Palazzo Spada, prelude ad un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente nominabili ai vertici delle neo-istituite autorità;

il tema dei criteri e delle procedure di nomina è sicuramente importante, in quanto le garanzie che assistono tali processi condizionano l'indipendenza decisionale delle autorità portuali e la correttezza delle azioni perseguite dalle autorità stesse. Per tali motivi sarebbe stato opportuno superare l'attuale meccanismo di nomina per prevedere un'apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, avviata con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che garantisse la nomina del Presidente tra esperti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nel settore marittimo, portuale e logistico. Tale procedura sarebbe stata maggiormente coerente anche con la previsione recata dallo schema di decreto secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale richiesti per la nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale possono essere anche cittadini di Paesi membri dell'Unione europea;

con riferimento al Comitato di gestione, tale organo è la nuova denominazione dell'attuale Comitato portuale. Viene nominato dal Presidente dell'AdSP ed è composto da: a) il Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale nel caso in cui l'organo sia composto o si trovi a deliberare in un numero pari di componenti; b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione dalle regioni il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell'AdSP, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane; e) da un rappresentante dell'autorità marittima, con diritto di voto nelle materie di competenza. Sarebbe opportuno prevedere che alle sedute del Comitato partecipi anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale;

appare poco condivisibile, inoltre, che le componenti socio-produttive, che entravano nella composizione del Comitato Portuale, svolgano ora un ruolo esclusivamente partecipativo in seno al «Tavolo di partenariato della risorsa mare» di cui all'art. 11-*bis*. Al Tavolo vengono attri-

buite esclusivamente funzioni consultive per l'adozione del piano regolatore di sistema, del piano operativo triennale, per i livelli dei servizi resi nell'AdSP, nonché per l'organizzazione del lavoro in porto e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Nulla viene, però, esplicitato in merito a come si procederà alla selezione dei partecipanti al Tavolo, alla scelta dei documenti sui quali il Tavolo si dovrà esprimere, alle forme di dibattito e alle modalità partecipative degli operatori del settore, nonché agli effetti sulle decisioni finali;

si prevede inoltre l'istituzione di un Tavolo del *cluster* marittimo in ciascuno dei porti *core* che siano confluiti in un'unica AdSP. Il nuovo articolo 11-ter istituisce poi il Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale organo di coordinamento nazionale delle nuove Autorità. A riguardo, si deve ancora una volta esprimere la preoccupazione per cui, così come per la riduzione del numero delle Autorità, l'istituzione di tavoli di coordinamento a livello locale e nazionale non si riveli poi, in concreto, una leva efficace per far ripartire lo sviluppo della portualità;

considerato inoltre che:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, che comprende magistrati provenienti sia dalle sezioni consultive sia dalle sezioni giurisdizionali, si è inoltre soffermata sull'«importanza che il Governo curi anche l'ulteriore fase attuativa della riforma, attraverso adeguate iniziative sia »normative« (i cd. Decreti correttivi), ma anche (e soprattutto) »non normative« di formazione, di comunicazione istituzionale, di informatizzazione, di monitoraggio delle prassi, insomma di manutenzione costante del funzionamento della riforma»;

la Commissione ha inoltre avvertito «la necessità di segnalare il rischio che la pur evidente razionalizzazione possa essere inficiata da »duplicazioni' di centri decisionali, con conseguente inattendibilità anche delle previsioni di »invarianza di costi«, laddove, ad esempio, è prevista l'istituzione degli Uffici territoriali da parte delle Autorità di sistema che, di fatto, potrebbe risolversi nel mantenimento dell'attuale stato di »frammentazione« degli stessi centri decisionali;

esprime, per quanto di competenza,

PARERE CONTRARIO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria**191^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-02878 del senatore Cardiello sulle nomine degli addetti al contratto disciplinare delle corse al trotto.

Evidenzia che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta ponendo in essere tutte le attività necessarie a definire il procedimento per l'adozione del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e successive modificazioni, istituito con decreto ministeriale n. 11930 del 23 febbraio 2015.

Conformemente a quanto previsto dal citato decreto ministeriale, per tutelare al meglio gli iscritti nei preesistenti elenchi degli addetti al controllo e alla vigilanza delle corse, è stata richiesta a tutti, la presentazione della domanda per l'iscrizione al Registro.

Ricorda che con il decreto si prevedono, tra l'altro, espressamente, oltre al completamento di corsi precedentemente avviati, una serie di procedure di formazione di figure polivalenti, il cui superamento costituisce titolo per l'iscrizione. Nelle more dell'adozione del Registro, la disciplina

transitoria prevede che gli incarichi vengano conferiti ai soggetti iscritti nell'elenco di cui alla suddetta deliberazione.

Segnala che con apposito decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, in coerenza con il nuovo Registro, il Ministero ha modificato la composizione delle Direzioni corse, al fine di garantire la regolarità delle competizioni, così migliorando le attività di disciplina e vigilanza.

Fa presente che i soggetti iscritti nell'elenco adottato sono coloro che hanno deciso di non prendere parte alle procedure di formazione a loro riservate dal Ministero. Infatti, il Dicastero ha provveduto a nominare i soggetti iscritti nel predetto elenco UNIRE che, avendo superato i previsti percorsi di formazione di figure polivalenti, possono esercitare più qualifiche ricomprese negli elenchi UNIRE degli addetti al controllo e disciplina delle corse, conformemente alle nuove disposizioni che regolamentano la composizione delle Direzioni corse.

Tali interventi hanno consentito di ridurre l'entità complessiva delle indennità erogate per giornata di corse e delle relative spese di trasferta, in quanto proprio il ricorso a figure polivalenti consente all'Amministrazione di utilizzare maggiormente gli addetti presenti *in loco*, e di distribuire nei vari ippodromi, in modo più omogeneo rispetto al passato, le figure previste dai Regolamenti delle corse.

Il senatore CARDIELLO (*FI-PdL XVII*) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario Castiglione, poiché segnala la permanenza da più mesi di una condizione discriminatoria nei confronti di circa dieci lavoratori con mansioni di *starter* delle corse ippiche, in precedenza qualificati funzionari di gara. Reputa indispensabile chiarire in proposito quali siano le motivazioni dell'esclusione dalle nomine degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto di tali soggetti, che non percepiscono alcuna indennità e che si sono rivolti all'autorità giudiziaria per segnalare tale circostanza.

Il presidente FORMIGONI dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente FORMIGONI avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 6.100 della relatrice Gatti (pubblicati in allegato) e li dà per illustrati.

Informa inoltre che la relatrice Gatti ha presentato le riformulazioni di emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2), 2.1 (testo 2); la relatrice ha altresì ritirato l'emendamento 1.16 e ha presentato il nuovo emendamento aggiuntivo 1.0.100 (anch'essi pubblicati in allegato).

Tali riformulazioni e il nuovo emendamento fanno seguito al parere reso sul testo ed emendamenti dalla Commissione giustizia.

Nessuno chiedendo la fissazione di un termine per i subemendamenti, il presidente FORMIGONI avverte che tali proposte saranno immediatamente inviate alle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) Laura PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente FORMIGONI comunica che sono state presentate le riformulazioni di emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 3.7 (testo 2) (pubblicati in allegato) e li dà per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217**Art. 1.****01.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."».

Conseguentemente:

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

– *al capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire le parole: «Per il delitto previsto» con le seguenti: «Per i delitti previsti»;*

– *al capoverso «Art. 603-bis.2» sostituire le parole: «per il delitto previsto» con le seguenti: «per i delitti previsti».*

1.6 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire il primo comma con i seguenti:

«Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.».

1.13 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2» dopo le parole: «sempre obbligatoria» inserire le seguenti: «, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno,» e dopo le parole: «di cui il reo ha la disponibilità» inserire le seguenti «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Controllo giudiziario dell'azienda
e rimozione delle condizioni di sfruttamento)*

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.»

Art. 2.

2.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «d.1)», con il seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma del codice penale;».

Art. 6.

6.100/1

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.100/2

PANIZZA, ZELLER, BERGER

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a), sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.100/3

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «a)» sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «a)», , sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/5

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «b)», sostituire le parole: «violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» con le seguenti: «violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale,».

6.100/6

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso «c-bis» con il seguente:

«c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

6.100/7

BERTUZZI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole: «non essere controllate o collegate», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

6.100/8

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole: «non essere controllate o collegate», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

6.100/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter)», inserire il seguente:

«c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis.»;

b) alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis.», inserire i seguenti:

«1-ter. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera a), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; b) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera b), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; c) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera c); d) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera e); e) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato ri-

spetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis*) e *c-quater*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-quater. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c*), *c-bis*) e *c-quater*) del comma 1»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

”*3-bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-ter. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1.”»

d) *dopo lo lettera e), inserire le seguenti:*

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

''*6-bis*) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma *3-bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo *10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.'';».

6.100/10

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter), aggiungere il seguente:

«*c-quater*) non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

6.100/11

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

''*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale''».

6.100/12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».*

b) *dopo il capoverso «1-bis» , aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:»

6.100/13

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), nel capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

6.100/14

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/15

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/16

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

6.100/17

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al secondo periodo le parole "tre rappresentanti dei lavoratori" sono sostituite dalle parole "quattro rappresentanti dei lavoratori" e, dopo le parole "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.100/18

DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonchè un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.100/19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis*) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis*) del comma 1."»

c-ter) al comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "*a-bis*) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis*) del comma 1;"»;

b) *alla lettera e), capoverso «4-bis.», sostituire le parole da: «, lettere c-bis) e c-ter),», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del*

comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».

6.100/20

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» dopo le parole: «e ai dati che si renderanno disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.100/21

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/22

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/23

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/24

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *d*), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

2) sopprimere il comma 2.

6.100/25

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/26

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/27

PANIZZA, BERGER

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/28

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro.».

6.100/29

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati.».

6.100/30

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale.».

6.100/31

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria.».

6.100/32

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.100/33

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», premettere il seguente: «4.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/34

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis.», sopprimere le parole: «al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio».

6.100/35

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprono cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato».

6.100/36

BERGER, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis.», inserire il seguente: «4-bis.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/37

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «4-ter.», con i seguenti: «4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-ter.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo».

6.100/38

CATALFO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), capoverso «4-ter», al primo periodo sostituire le parole: «a cui possono aderire i soggetti», con le seguenti: «a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».

6.100/39

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

''4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione''».

6.100/40

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».

6.100/41

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"».

6.100/42

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«*7-bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito re-

gistro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.100/43

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

''8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme''».

6.100/44

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

''8-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme''».

6.100/45

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/46

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta

in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/47

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.100/48

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017» con le seguenti: «gennaio 2018».

6.100/49

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017», con le seguenti: «gennaio 2018».

6.100/50

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.», con le seguenti: «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.100/51

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.» con le seguenti: «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS.».

6.100/52

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.1 00, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6 - (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità). – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale»;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente»;

3) dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";

d) al comma 4, dopo la lettera *c*) sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si renderanno disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il nu-

mero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter*), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*quater*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma.»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti

collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avverrà con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituirà il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2290

Art. 3.

3.1 (testo 2)

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatori».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».

3.2 (testo 2)

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *nella rubrica, dopo la parola: «Riduzione», aggiungere le seguenti: «o incremento»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa alle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i cui esercenti non hanno provveduto alla stipula degli accordi con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-bis.».

3.3 (testo 2)

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

3.7 (testo 2)

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 274

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

AUDIZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI AGRARI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria**251^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2383, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, sul «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato».

Conviene la Commissione.

Comunica quindi che alle ore 14 di giovedì 14 luglio, le Commissioni 8^a, 10^a e 14^a, con le omologhe Commissioni della Camera, procederanno all'audizione di Andrus Ansip, vice Presidente della Commissione europea e commissario europeo per il mercato unico digitale, sulla strategia per il mercato unico digitale.

Prende atto la Commissione.

Propone infine che in data ancora da definire, ma comunque in tempi brevi, sia ascoltato in audizione il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), dottor Guido Bortoni, per affrontare il tema dell'incremento dei costi di dispacciamento attraverso il meccanismo cosiddetto *uplift*, che si ripercuoterà sulle bollette elettriche per un importo stimato in circa un miliardo di euro nel corso del 2016, vanificando quindi i risparmi ottenuti in passato grazie alle misure contenute nel decreto-legge competitività.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), proprio in merito al meccanismo richiamato dal Presidente, propone lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica.

In proposito, ricorda la segnalazione del Coordinamento dei consorzi di Confindustria che evidenzia come i produttori abilitati ai servizi di dispacciamento, grazie ad alcune pratiche commerciali, si sarebbero garantiti extra profitti per oltre 230 milioni di euro e le speculazioni dei *traders* abbiano comportato ulteriori costi per almeno 60 milioni. Informa che nel solo mese di aprile 2016 il costo per il dispacciamento dell'energia elettrica è aumentato di circa 300 milioni di euro, importo che si è tradotto in un aumento del cosiddetto *uplift* che viene addebitato a tutti i consumatori di energia elettrica, dalle utenze domestiche alle utenze industriali, e paventa il rischio che lo stesso possa accadere anche nei prossimi due mesi.

Ricorda poi che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oltre a porsi l'obiettivo di disincentivare l'adozione di eventuali comportamenti opportunistici, ha adottato alcune iniziative per affrontare il problema. Per esempio, ha dato mandato a Terna perché valuti di estendere altrove la contrattualizzazione a termine delle risorse di riserva già messa in campo per la regione Sardegna.

Evidenzia poi le preoccupazioni delle piccole e medie imprese e dei consumatori ed elenca gli obiettivi dell'indagine conoscitiva proposta. In particolare, si desidera verificare, tra l'altro, se il fenomeno sia conseguenza di improvvisi malfunzionamenti del parco produttivo o della rete di trasmissione, di carenza di centrali nella zona interessata, di congestioni della rete di trasmissione o di atteggiamenti derivanti da posizioni dominanti, anche eventualmente su base territoriale delimitata; se vi siano stati comportamenti illegittimi da parte degli organi di controllo e quali misure si potrebbero adottare per il recupero degli eventuali indebiti maggiori costi, evitando il conseguente aggravio sulle bollette.

In conclusione, elenca i soggetti eventualmente da audire, nell'ambito dell'indagine proposta.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) apprezza la proposta del Presidente di approfondire il tema dell'aumento dei costi di dispacciamento, e osserva come la proposta del senatore Girotto possa essere intesa come integrazione del programma dell'indagine conoscitiva già in corso sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

Manifesta preoccupazione per le conseguenze di tale aumento sulle bollette dei consumatori e anche per eventuali problemi distorsivi del mercato elettrico.

Propone dunque di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sopra citata, che dovrà dedicare una particolare attenzione alla formazione del prezzo dell'energia elettrica per piccole e medie imprese e famiglie, con un breve ciclo di audizioni che si potrebbe svolgere prima della pausa

estiva dei lavori parlamentari. Ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione aveva già individuato alcune soluzioni ai cambiamenti in corso, che fanno registrare un cambio di paradigma e l'affrancamento dalla storica composizione del prezzo dell'energia legata alle fonti energetiche tradizionali, a fronte dell'irrompere sul mercato delle energie rinnovabili.

In conclusione, ricorda la necessità di un assestamento, anche dal punto di vista regolatorio, del mercato dell'energia.

Il PRESIDENTE condivide lo spirito della proposta del senatore Girotto e l'opportunità di audire i principali attori coinvolti, da lui indicati, ma non ritiene necessario avviare una nuova indagine conoscitiva in materia, non essendo ancora conclusa quella in corso.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) insiste per un'indagine conoscitiva autonoma sullo specifico tema indicato.

Il PRESIDENTE avverte che tale proposta verrà inserita nell'ordine del giorno ed esaminata nella seduta pomeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) presenta e illustra, anche a nome dell'altro relatore, una riformulazione dell'emendamento 40.0.100, pubblicata in allegato, in materia di locazione finanziaria.

Esprime il rincrescimento di entrambi per non essere riusciti, come relatori, a mantenere l'impegno, assunto in una precedente seduta, di non presentare ulteriori emendamenti o riformulazioni, ma chiarisce che il nuovo testo dell'emendamento risponde a una richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia ed è volto a offrire maggiori tutele ai locatari inadempienti.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) propone di fissare il termine per la eventuale presentazione di subemendamenti alle ore 10 di domani, mercoledì 6 giugno.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) propone invece di fissare il termine per le ore 10 di giovedì 7 luglio.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche in considerazione del fatto che non si introducono temi nuovi, invita la Commissione a individuare un termine molto ravvicinato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede di poter avere tempo almeno fino al pomeriggio di domani, mercoledì 6 luglio.

Il PRESIDENTE, cercando di conciliare le diverse posizioni espresse, propone di fissare il termine per la eventuale presentazione di subemendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 6 giugno.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE esprime infine l'auspicio che la Commissione bilancio possa esaminare le eventuali proposte emendative sollecitamente e che l'esame del disegno di legge in titolo si concluda comunque in tempi compatibili con la sua calendarizzazione in Assemblea.

Si apre poi un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori PELINO (*FI-PdL XVII*), FABBRI (*PD*) e Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), all'esito del quale si conviene di posticipare alle ore 8,15 la seduta anti-meridiana di domani, mercoledì 6 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento, recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, si compone di 38 articoli, suddivisi in sette Titoli.

In particolare, l'articolo 1 precisa l'oggetto del testo unico quale disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, che vengono definiti dall'articolo 2 come quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono

come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Sempre l'articolo 1 definisce i tre ambiti materiali dei quali si dovrà tenere conto in sede di applicazione del decreto legislativo: la tutela e la promozione della concorrenza, l'ambiente e i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Si sofferma sull'articolo 3, che individua quale ambito di applicazione del testo unico in esame tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si fanno tuttavia salve sia l'applicazione di diverse discipline di settore (tra le altre, quelle legate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica e al servizio di distribuzione del gas naturale) sia le disposizioni speciali in materia di affidamento della gestione del servizio che riguardano il servizio di distribuzione di gas naturale e il servizio di distribuzione di energia elettrica.

L'articolo 4 definisce le finalità e i principi generali della materia, volti all'affermazione della centralità del cittadino e alla promozione della concorrenza, l'articolo 5 detta disposizioni in riferimento all'assunzione del servizio, mentre l'articolo 6 razionalizza le modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Segnala che l'articolo 7 definisce le modalità di gestione del servizio nel caso di attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a uno o più operatori economici. L'ente competente per l'organizzazione del servizio sceglie, con provvedimento motivato, una delle seguenti opzioni: affidamento mediante procedura a evidenza pubblica; affidamento a società mista il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica; gestione diretta, in economia, mediante azienda speciale o mediante affidamento *in house*, nei limiti fissati dall'ordinamento dell'Unione europea. Nel caso di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento deve essere trasmesso all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e dare specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato (per i servizi a rete è richiesto anche un piano economico-finanziario ai sensi del comma 4). Inoltre, laddove non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, il provvedimento deve motivare anche in ordine all'eventuale impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio da affidare, al fine di consentire, ove possibile, l'attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa.

L'articolo 8 stabilisce la durata del periodo di affidamento.

Richiama il contenuto dell'articolo 9, che prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio – indipendentemente dalla titolarità della proprietà – siano vincolati all'uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità per l'affidamento della gestione. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere affidata, con lo scopo di favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione

del servizio, purché sia garantito l'accesso equo e non discriminatorio alle predette risorse.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, mentre l'articolo 11 dispone in materia di subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata.

Il successivo articolo 12 prevede che – fatte salve le disposizioni che impongono l'obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi – spetti ai Comuni e alle Città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

L'articolo 13 reca disposizioni relative all'organizzazione dei servizi a rete per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle Regioni e dalle Province autonome. Tali disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

L'articolo 14 dispone in merito all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tali servizi.

Ricorda che gli articoli da 15 a 17 disciplinano le competenze delle Autorità indipendenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si prevede che, nei rispettivi ambiti di intervento, le Autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongano schemi di bandi di gara e contratti tipo e individuino i costi *standard* dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale, nonché i livelli minimi di qualità degli stessi.

In particolare, l'articolo 16 – fatte salve le competenze e i poteri conferiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) dalla legge n. 481 del 1995 – attribuisce alla stessa anche le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, ridenominandola Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

L'articolo 18 pone il principio della separazione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici, mentre l'articolo 19 reca norme in tema di inconferibilità degli incarichi inerenti la gestione del servizio, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente, e l'articolo 20 reca le ipotesi di inconferibilità nella composizione delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio.

Cita gli articoli da 21 a 32, che recano disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. In particolare, sono disciplinati: il contratto di servizio, le carte dei servizi, le modalità per la determinazione delle tariffe e un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio. Il medesimo Titolo contiene, inoltre, misure in materia di trasporto pubblico locale.

Ricorda che gli articoli 33 e 34 prevedono norme in materia di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni e di utilizzazione di crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali.

Infine, l'articolo 35 disciplina, in riferimento al trasporto pubblico locale, la pianificazione e il finanziamento della mobilità urbana sostenibile, l'articolo 36 detta la disciplina transitoria e gli articoli 37 e 38 recano, rispettivamente, norme di coordinamento con la legislazione vigente e abrogazioni delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno di domani è integrato con la proposta di indagine conoscitiva sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8, è posticipata alle ore 8,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**Art. 40.****40.0.100 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Tutela della concorrenza e della trasparenza
nel settore della locazione finanziaria)*

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma *72-quater* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria**246^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2004, n. 183. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) procede all'illustrazione del provvedimento, che apporta modifiche ad alcuni decreti legislativi attuativi del *Jobs Act* (nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015).

In particolare, segnala all'articolo 1 le modifiche agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81, relative rispettivamente al limite di compensi per il lavoratore agricolo e alla tracciabilità delle prestazioni di lavoro accessorio. Su quest'ultimo punto, precisa che i committenti devono comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione. Nel caso di omessa comunicazione, verrà applicata una sanzione amministrativa. Propone altresì di valutare l'opportunità di introdurre anche alcune modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo stesso, concernenti la durata dell'orario di lavoro per i quindicenni inseriti in un sistema di alternanza scuola-lavoro e la durata dei contratti di apprendistato in essere al 25 giugno 2015.

Il relatore ricorda inoltre che il Capo VI del decreto legislativo n. 81 si concentra sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, suggerendo alcuni correttivi riferiti a questa parte del decreto, finalizzati a favorire un incentivo alla stipula di contratti a tempo indeterminato, eliminando i limiti numerici, nonché a garantire l'efficacia

delle azioni di recupero degli oneri retributivi e contributivi in caso di inadempiamento da parte dell'utilizzatore.

L'articolo 2 dello schema in esame contiene alcune modifiche alla disciplina dei contratti di solidarietà espansivi: ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, nonché un'integrazione – a carico del datore di lavoro – che assicuri almeno il raggiungimento della misura dell'integrazione salariale originaria. In via generale, il relatore suggerisce di effettuare una ricognizione sui lavoratori prossimi alla pensione sprovvisti di ammortizzatori sociali.

Con l'articolo 3 si definisce l'articolazione territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'articolo 4 modifica la denominazione dell'ISFOL, che diventa Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e contestualmente il successivo articolo 5 effettua alcuni interventi formali per l'introduzione della nuova denominazione nella normativa vigente. Al medesimo articolo, si interviene anche sulle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sulla disciplina delle funzioni di vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Passando ad illustrare l'articolo 6, il relatore si sofferma sulle modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio, in particolar modo sul collocamento dei disabili, sui controlli a distanza dei lavoratori e sulla procedura prevista per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Suggerisce su quest'ultimo punto di far rispettare il criterio di delega sui «comportamenti concludenti». L'articolo 7 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento in titolo.

In conclusione, il relatore si riserva di proporre uno schema di parere alla conclusione del dibattito.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede alcune delucidazioni sui termini di approvazione del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti procedurali richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 5 luglio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 175

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (AEEGSI) E DEL DIRETTORE DEL LABORATORIO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI REF RICERCHE SRL SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria**202^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,55.**AFFARI ASSEGNATI***Sul completamento dell'Unione economica e monetaria europea (cosiddetto «Documento dei cinque Presidenti») (n. 588)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 novembre 2015.

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha deferito l'affare assegnato «Le nuove prospettive dell'integrazione dell'Unione europea alla luce della *Brexit*», che la Commissione aveva deciso di richiedere per approfondire tale delicata problematica, in congiunzione con l'affare assegnato in titolo, riguardante il «Documento dei Cinque Presidenti». Peraltro, tale deferimento sarà sancito ufficialmente mediante comunicazione nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato.

È possibile, comunque, avviare, con il relatore, senatore Guerrieri Paleotti, la riflessione sulla *Brexit*, considerando che gli Uffici hanno preso contatto con il Ministro Calenda e l'Ambasciatore Massari per lo svolgimento di relative audizioni nel corso del mese di luglio.

Ricorda, in proposito, l'obiettivo di pervenire, sempre entro la fine del mese di luglio, all'approvazione di una unica risoluzione da comunicare al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea del Senato.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) osserva come le proposte che si era ipotizzato di formulare con riferimento al rafforzamento della

governance economica dell'Unione europea dovranno tenere conto, necessariamente, del fatto nuovo della *Brexit*. Essa produrrà effetti a breve termine e a medio-lungo termine. Nel breve termine, gli effetti saranno duplici: ci sarà invero un periodo di incertezza economica e, quantomeno, un rallentamento generale dell'economia. Nel medio lungo termine, invece, la *Brexit* produrrà effetti che discenderanno dalle risposte istituzionali ed economiche che verranno date sia dal Regno Unito che dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Risulta evidente, in ogni caso, che l'Area euro affronta la *Brexit* con una fragilità sistemica che deriva dalle precedenti fasi recessive, cui non è ancora seguita una ripresa decisa, e dalle criticità del sistema bancario europeo, affaticato dal deterioramento dell'economia. Sussistono, inoltre, fragilità anche nel mercato del lavoro e sui mercati finanziari.

Occorre, quindi, ragionare sul tipo di risposte che l'Area euro dovrà dare per rispondere con efficacia alle sfide che sta ponendo la *Brexit*. Esiste un primo tipo di risposta, che appare prevalente nel dibattito in corso in sede europea, la quale postula che la resilienza dell'Area euro sia in realtà forte, in conseguenza dei passi in avanti compiuti in questi anni nella *governance* economica. Secondo tale impostazione, sarebbero quindi sufficienti marginali interventi, con un ulteriore rafforzamento delle regole e, al limite, con una loro semplificazione procedimentale, ma senza intaccare la sostanza dell'impostazione macroeconomica di fondo.

Tuttavia, per i fautori di tale linea di pensiero, non dovrebbero essere affrontati i nodi della maggiore integrazione tra gli Stati dell'Area euro e di una maggiore condivisione dei rischi tra essi. Si tratterebbe, infatti, di questioni che dovrebbero essere poste solo in un secondo momento e solo alla fine di un percorso di forte convergenza delle economie degli Stati membri. In tale contesto, anche il completamento dell'Unione bancaria, con l'approvazione della proposta sul sistema di garanzia dei depositi, viene rinviato, poiché la *governance* economica non appare ancora completamente consolidata.

Traspare, quindi, una posizione di sostanziale sfiducia dell'impostazione dominante in sede europea, rappresentata da Stati come la Germania, nei confronti di politiche di maggiore integrazione tra gli Stati dell'Area euro, ivi inclusi, naturalmente, quelli dell'area mediterranea, come l'Italia e la Spagna.

Il relatore osserva come tali posizioni non siano condivisibili, in quanto, lungi dal costituire un esempio di pragmatismo come da taluno prospettato, evidenziano delle contraddizioni intrinseche che rischiano di produrre effetti negativi. Per quanto riguarda l'Unione bancaria, ad esempio, è chiaro che essa, senza un meccanismo che contempli un trasferimento di risorse, è priva di un suo elemento essenziale. Senza risorse comuni europee, è difficile rispondere a una richiesta di interventi formulata all'Unione europea. E, in tali evenienze, il rischio di esposizione del sistema bancario nel suo complesso non può ridursi, così incrementando i rischi per i Paesi più esposti. Sussiste, inoltre, un ulteriore problema, in quanto la domanda aggregata a livello di Unione europea si dimostra de-

bole, non tanto e non solo per le prolungate politiche di austerità, ma anche perché non sono messe in comune le risorse per effettuare una adeguata politica della domanda a livello europeo. Conseguentemente, una risposta negativa alla richiesta di una «capacità fiscale» comune dell'eurozona costituisce un macigno su una robusta crescita europea.

La *Brexit* pone, dunque, con forza la necessità di evidenziare le contraddizioni dell'approccio dominante in sede europea, e di provare a propugnare, in uno spirito costruttivo, un approccio diverso dell'Unione europea, sotto il profilo economico, sociale, ivi inclusa la gestione delle migrazioni, e istituzionale. Occorre legare queste tre dimensioni e rilanciare con forza il progetto europeo, così contrastando le perduranti spinte volte ad indebolirlo ulteriormente.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) auspica che l'integrazione testé svolta dal relatore alla sua precedente relazione costituisca il presupposto per un'ulteriore riflessione tra i membri della Commissione, per poi sfociare nella predisposizione, eventualmente, di più risoluzioni da sottoporre alla valutazione della Commissione medesima.

Il PRESIDENTE, al riguardo, propone un'ipotesi di lavoro che preveda l'approntamento di una o più risoluzioni, in linea di massima, entro il prossimo 21 luglio, in maniera da pervenire ad un'approvazione del testo finale entro, tendenzialmente, il prossimo 28 luglio.

Conviene, al riguardo, la Commissione.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) è dell'avviso che, nell'attuale fase di implementazione della *Brexit*, piuttosto confusa, sia dal lato dell'Unione europea che del Regno Unito, occorra necessariamente prescindere da considerazioni, pur apprezzabili, di ordine personale. In proposito, ritiene che occorra confrontarsi con le reazioni sistemiche che, inevitabilmente, si produrranno a seguito del *referendum* britannico.

Suggerisce, infine, di inserire, nello schema di risoluzione del relatore, una menzione prioritaria delle implicazioni del fenomeno migratorio, il quale – non può essere sottaciuto – ha giocato un ruolo rilevante nella decisione referendaria, dal momento, che, come noto, le opinioni pubbliche europee, purtroppo, assumono, al riguardo, sempre più determinazioni non razionali.

Anche il senatore URAS (*Misto*), nel condividere l'impostazione generale del relatore, è del parere che un argomento assai impegnativo come quello della *Brexit* vada affrontato svolgendo un ponderato approfondimento dei suoi risvolti a livello economico e sociale.

La senatrice GUERRA (*PD*), nel congratularsi con il relatore per la sua analisi, sottolinea come molte delle criticità evidenziate risultino ine-

renti alla pregressa debolezza della *governance* europea, indipendentemente dal terremoto causato dal voto britannico, come, ad esempio, è il caso della gestione delle banche europee.

Sollecita, inoltre, l'aggiunta di un ulteriore profilo di valutazione, nella bozza di risoluzione in corso di elaborazione, riguardante le modalità di approccio che l'Unione europea dovrebbe adottare nei confronti del Regno Unito.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) richiama l'attenzione dei Commissari su un aspetto che, a proprio modo di vedere, è stato sottovalutato con negligenza dai *decision-makers* europei, ossia la percezione della psicologia del popolo, del «sentimento» della comunità – in questo caso, quella britannica – che, solo apparentemente in maniera inaspettata, ha condotto ad un esito pernicioso come quello uscito fuori dalla urne del *referendum* del 23 giugno scorso.

Si tratta di un elemento che, quindi, deve essere preso in considerazione nella futura proposta di risoluzione, anche perché è possibile trarre almeno un insegnamento da tale esperienza: il superficiale ricorso agli strumenti della democrazia diretta rappresenta, molte volte, un *escamotage* che si ritorce contro le *leaderships*, laddove non ponderato con cautela e con la dovuta informazione dei cittadini.

Secondo il PRESIDENTE, bisogna prendere atto con rammarico, che, finora, di fronte ad un evento così dirompente come la *Brexit*, sembra che le Istituzioni europee e le varie cancellerie nazionali stiano rispondendo in modo «ordinario» e «normale», senza avere, in realtà, particolare contezza della gravità delle conseguenze che rischiano di svilupparsi, a catena, da una decisione del genere.

Occorre rendersi conto, invece, che ci attende un prolungato periodo di incertezza, anche perché si è appreso che il futuro Primo Ministro del Regno Unito sarà operativo addirittura a partire dal prossimo mese di dicembre.

Risulta, inoltre, prioritario avere le idee chiare su una questione dirimente, ovvero sull'utilizzo degli strumenti di democrazia diretta come il *referendum*, i quali, a volte, sono concepiti, erroneamente, a discapito ed in contrapposizione con le deliberazioni degli organi tipici della democrazia rappresentativa, ossia i Parlamenti.

Di fronte ad uno scenario europeo che prefigura un elevato rischio di frammentazione ed ulteriori fasi di incertezza – si consideri che in Spagna, nonostante le recentissime elezioni legislative, ci si trova ancora in una situazione di grande difficoltà per la formazione del Governo, che il prossimo 2 ottobre sarà ripetuto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Austria e che, sempre in quel mese, in Ungheria è stato indetto un *referendum* sulle misure riguardanti la politica di immigrazione – emergono tutta una serie di nuove questioni di grave momento, quali, ad esempio: l'accresciuta fragilità dell'area mediterranea, dove, peraltro, non è ben chiaro il ruolo che giocherà la Francia; la funzione che l'Italia deciderà

di assegnarsi nel nuovo contesto europeo privo del Regno Unito; quale orientamento sarà assunto dalle principali forze politiche europee sul tema dell'avanzamento dell'Unione europea in senso sovranazionale o, piuttosto, «pragmatico-intergovernativo».

Conclude il suo intervento preannunciando l'opportunità, proprio a motivo della complessità del tema in esame, di un ulteriore approfondimento da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 5 luglio 2016

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA
SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Il Comitato lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle ore 10,30 alle ore 11,20.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del sindaco di Ricadi, Giulia Russo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce l'audizione del sindaco di Ricadi, Giulia Russo, dedicata a un approfondimento sul comune di Ricadi.

Giulia RUSSO, *sindaco di Ricadi*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e il senatore Francesco MOLINARI (*Misto*), cui risponde Giulia RUSSO, *sindaco di Ricadi*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco di Ricadi, Giulia Russo, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 5 luglio 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia
Audizione di rappresentanti dell'Associazione genitori separati dai figli (GESEF), dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum) e dell'Associazione Penelope Italia Onlus
(Svolgimento e conclusione)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Antonio Maria LA SCALA, *presidente dell'Associazione Penelope Italia Onlus*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Vincenzo SPAVONE, *presidente dell'Associazione genitori separati dai figli (GESEF)*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno

Intervengono in rappresentanza dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum), Fabio NESTOLA, *consigliere nazionale*, Giacomo ROTOLI, *coordinatore interassociativo* e Matteo VIL-

LANOVA, *Direttore dell'Osservatorio laboratorio tutela rispetto emozionale età evolutiva (O.L.T.R.E.E.E)*.

Intervengono per formulare osservazioni a più riprese la deputata Vanna IORI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Interviene, aggiungendo altri elementi di valutazione, Fabio Nestola, *consigliere nazionale dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum)*.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblica in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle ore 15.

